



***Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato***

**Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato**

**Guida alla compilazione della presente checklist**


La presente checklist è strutturata in **forma modulare**, ovvero in Sezioni di diversa tipologia:

- **Sezioni comuni, o "trasversali"**, da compilare per tutte le operazioni interessate;
- **Sezioni specifiche**, ovvero da compilare o meno sulla base delle specificità dell'operazione oggetto di audit.


Di conseguenza, viene di seguito fornita una **Guida alla compilazione** della presente checklist, che evidenzia le Sezioni da compilare in funzione del percorso logico di realizzazione dell'audit e delle caratteristiche delle operazioni oggetto di audit.

*Si sottolinea che, in ciascuna Sezione, l'Autorità di Audit dovrà integrare gli eventuali punti di controllo correlati allo specifico contesto di riferimento, allo scopo di accertare il rispetto della pertinente disciplina nazionale e regionale attuativa in materia di aiuti di Stato, dato che tali verifiche divergono a seconda della Regione o Amministrazione Centrale competente per l'attuazione e gestione dello specifico aiuto di Stato in esame.*

La figura riportata di seguito sintetizza la struttura della presente checklist.



## Guida alla compilazione della presente checklist



Il conseguente percorso logico di compilazione della presente checklist è riepilogato di seguito.

## Guida alla compilazione della presente checklist

### Fase 1 - Verifica dell'esistenza di un aiuto di Stato

Preliminarmente, l'auditor verifica se l'operazione in esame include una componente di aiuto di Stato, tramite la compilazione della Sezione 1 della presente checklist:

- in caso positivo, l'auditor valuta se l'Autorità di Gestione (AdG) o suo delegato, o l'Organismo Intermedio (OI) responsabile abbia correttamente qualificato l'operazione quale aiuto di Stato e procede con l'esame dei punti di controllo pertinenti la specifica operazione oggetto di audit;
- in caso negativo, la presente checklist non sarà applicabile all'operazione oggetto di audit.

[Per analizzare se l'operazione includa aiuti di Stato, seguire questo link](#)

Sezione 1

### Fase 2 - Scelta e analisi della tipologia di aiuto interessata

L'auditor individua quindi la specifica disciplina applicabile all'operazione oggetto di audit, a seconda delle caratteristiche dell'operazione, determinando se la fattispecie in esame sia disciplinata da:

- disciplina applicabile agli aiuti di Stato soggetti a obbligo di notifica alla Commissione Europea, ex art. 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ed ex Regolamento (UE) n. 1589/2015;
- Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 360/2012 (per c.d. "aiuti de minimis");
- Regolamento (UE) n. 651/2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), nonché Decisione C(2011)9380 in caso di imprese incaricate della gestione di Servizi di Interesse Economico Generale.

L'auditor compila la/le pertinente/i Sezione/i della presente checklist, come indicato di seguito:

[a\) in caso di aiuti di Stato in regime di notifica alla Commissione Europea, seguire questo link](#)

Sezione 2

**b)** in caso di c.d "aiuti de minimis", l'auditor valuta inoltre se l'operazione oggetto di audit configuri o meno un Servizio di Interesse Economico Generale (SIEG);

[b.1\) in caso di c.d "aiuti de minimis" per operazioni non consistenti in un Servizio di Interesse Economico Generale, seguire questo link](#)

Sezione 3

[b.2\) in caso di c.d "aiuti de minimis" per operazioni consistenti in un SIEG, seguire questo link](#)

Sezione 4

**c)** in caso di aiuti di Stato in **esenzione**, l'auditor:

**c.1)** esamina alcuni **punti di controllo comuni** a tale tipologia di aiuti;

[Per analizzare i punti di controllo comuni agli aiuti in esenzione, seguire questo link](#)

Sezione 5

**c.2)** l'auditor identifica quindi la disciplina pertinente la **specificata categoria di aiuti** di Stato rilevante per l'operazione oggetto di audit, come sintetizzato nella figura che segue, figura che riporta anche i link alle pertinenti Sezioni della presente checklist da compilare a cura dell'auditor.

## Guida alla compilazione della presente checklist

### CATEGORIE DI AIUTI IN ESENZIONE

*Selezionare il box pertinente l'operazione oggetto di audit per compilare la relativa Sezione della presente checklist*



### **Fase 3 - Scelta e analisi della procedura attuativa interessata**

L'auditor procede ad esaminare la procedura di erogazione dell'aiuto. Tale analisi include sia alcuni punti di controllo trasversali sia alcuni punti di controllo correlati alla specifica procedura adottata per l'operazione oggetto di audit.

[Per passare alla Fase 3, seguire questo link](#)

Sezioni 7-8

### **Fase 4 - Verifiche sull'impresa beneficiaria stessa e sulle spese sostenute dal Beneficiario**

L'auditor procede ad ulteriori analisi sull'operazione e sul Beneficiario oggetto di audit, di natura trasversale e applicabile a tutte le tipologie di aiuti di Stato, con particolare riguardo alle verifiche sull'impresa beneficiaria stessa e sulle spese sostenute dal Beneficiario.

Si aggiungono verifiche che dovrebbero essere svolte in loco (ovvero le verifiche sull'output fisico dell'operazione, sul sistema contabile, o codifica contabile, separati in uso presso il Beneficiario, sulla corretta conservazione e archiviazione della documentazione, sulla corrispondenza tra originali e copie, ...)

[Per passare alla Fase 4, seguire questo link](#)

Sezioni 9-11

### **Fase 5 - Controlli e verifiche a cura di AdG, AdC e di altri Organismi di controllo**

L'auditor procede a analizzare se l'AdG e l'Autorità di Certificazione (AdC) abbiano correttamente gestito l'operazione oggetto di audit, con particolare riguardo a: anticipi e pagamenti al Beneficiario, contabilità dei dati presso l'AdC e altri controlli, verifiche a cura di AdG, AdC e altri Organismi di controllo

## Guida alla compilazione della presente checklist

[Per passare alla Fase 5 , seguire questo link](#)

Sezioni 12-14

### **Fase 6 - Conclusioni**

L'auditor conclude la propria analisi riepilogando gli esiti della propria attività di audit in relazione a quanto disposto in particolare dall'art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014 e sintetizzando le eventuali carenze rilevate

[Per passare alla Fase 6 - Conclusioni , seguire questo link](#)

Conclusioni

**Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato**

Indice della presente checklist
<b>Fase 1 - Verifica dell'esistenza di un aiuto di Stato</b>
Sezione 1 - Verifica dell'esistenza di un aiuto di Stato
<b>Fase 2 - Scelta e analisi della tipologia di aiuto interessata (da sez. 2 a sez.6)</b>
Sezione 2 - Aiuti in regime di <b>notifica</b> alla Commissione Europea
Sezione 3 - C.d "aiuti <b>de minimis</b> " per operazioni non consistenti in un Servizio di Interesse Economico Generale
Sezione 4 - C.d "aiuti <b>de minimis</b> " per operazioni consistenti in un <b>Servizio di Interesse Economico Generale</b>
Sezione 5 - <b>Esenzioni per categoria - Punti di controllo comuni</b>
Sezione 6 - <b>Esenzioni per categoria - Punti di controllo specifici</b>
Sezione 6.1 - <b>Aiuti a finalità regionale</b> (Capo III, sezione 1, sottosezioni A e B, del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti alle PMI agli investimenti (art. 13 del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti per lo sviluppo di rete a banda larga (art. 14, comma 10, del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti per le infrastrutture di ricerca (art. 14, comma 11, del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti al funzionamento (art. 15 del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti per lo Sviluppo urbano (art. 16 del Reg. (UE) n. 651/2014)
Sezione 6.2 - Aiuti alle <b>PMI</b> (Capo III, sezione 2, del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti alle PMI agli investimenti (art. 17 del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti alle PMI per servizi di consulenza (art. 18 del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti alle PMI per la partecipazione a fiere (art. 19 del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea (art. 20 del Reg. (UE) n. 651/2014)
Sezione 6.3 - Aiuti per l' <b>accesso delle PMI ai finanziamenti</b> (Capo III, sezione 3, del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti al finanziamento del rischio (art. 21 del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti alle imprese in fase di avviamento (art. 22 del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI (art. 23 del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti ai costi di esplorazione (art. 24 del Reg. (UE) n. 651/2014)
Sezione 6.4 - Aiuti a favore di <b>ricerca, sviluppo e innovazione</b> (Capo III, sezione 4, del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (art. 25 del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti per le infrastrutture di ricerca (art. 26 del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti ai poli di innovazione (art. 27 del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti all'innovazione a favore delle PMI (art. 28 del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione (art. 29 del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti a favore della ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura (art. 30 del Reg. (UE) n. 651/2014)
Sezione 6.5 - Aiuti alla <b>formazione</b> (Capo III, sezione 5, art. 31 del Reg. (UE) n. 651/2014)
Sezione 6.6 - Aiuti a favore dei <b>lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità</b> (Capo III, sezione 6, del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuto all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali (art. 32 del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuto all'assunzione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali (art. 33 del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti inteso a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità (art. 34 del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti inteso a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati (art. 35 del Reg. (UE) n. 651/2014)
Sezione 6.7 - Aiuti per la tutela dell' <b>ambiente</b> (Capo III, sezione 7, del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme (art. 36 del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione Europea (art. 37 del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti agli investimenti a favore di misure per l'efficienza energetica (art. 38 del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica degli immobili (art. 39 del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento (art. 40 del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 41 del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 42 del Reg. (UE) n. 651/2014)
- aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta (art. 43 del Reg. (UE) n. 651/2014)

Indice della presente checklist	
-	aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità della Direttiva 2003/96/CE (art. 44 del Reg. (UE) n. 651/2014)
-	aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati (art. 45 del Reg. (UE) n. 651/2014)
-	aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico (art. 46 del Reg. (UE) n. 651/2014)
-	aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti (art. 47 del Reg. (UE) n. 651/2014)
-	aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche (art. 48 del Reg. (UE) n. 651/2014)
'-	aiuti agli studi ambientali (art. 49 del Reg. (UE) n. 651/2014)
Sezione 6.8 - Regimi di aiuti destinati a ovviare ai <b>danni arrecati da determinate calamità naturali</b> (Capo III, sezione 8, art. 50 del Reg. (UE) n. 651/2014)	
Sezione 6.9 - Aiuti per le infrastrutture a <b>banda larga</b> (Capo III, sezione 10, art. 52 del Reg. (UE) n. 651/2014)	
Sezione 6.10 - Aiuti per la <b>cultura</b> e la conservazione del <b>patrimonio</b> (Capo III, sezione 11, artt. 53 e 54 del Reg. (UE) n. 651/2014)	
Sezione 6.11 - Aiuti per le <b>infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali</b> (Capo III, sezione 12, art. 55 del Reg. (UE) n. 651/2014)	
Sezione 6.12 - Aiuti agli investimenti per le <b>infrastrutture locali</b> (Capo III, sezione 13, art. 56 del Reg. (UE) n. 651/2014)	
Sezione 6.13 - Aiuti agli <b>aeroporti regionali</b> (art. 56 a del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 2017/1084)	
Sezione 6.14 - Aiuti a favore dei <b>porti marittimi</b> (art. 56 b e 56 c del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. REG. (UE) 2017/1084)	
'-	aiuti per porti marittimi (art. 56b del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 2017/1084)
'-	aiuti per porti interni (art. 56c del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 2017/1084)
Sezione 6.15 - Aiuti a carattere sociale per i <b>trasporti a favore dei residenti in regioni remote</b> (Capo III, sezione 9, art. 51 del Reg. 651/2014)	
Sezione 6.16 - Aiuti sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di <b>Servizi di Interesse Economico Generale</b> (Decisione C(2011)9380)	
<b>Fase 3 - Scelta e analisi della procedura attuativa interessata</b>	
Sezione 7 - <b>Punti di controllo trasversali</b> relativi alla procedura di erogazione dell'aiuto	
Sezione 8.1 - Specificità della <b>procedura automatica</b> (art. 4 del D.Lgs. 123/98) <i>La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'intervento è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente.</i>	
Sezione 8.2 - Specificità della <b>procedura valutativa</b> (art. 5 del D.Lgs. 123/98) (a graduatoria/a sportello) <i>La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando precedente.</i>	
Sezione 8.3 - Specificità della <b>procedura negoziale</b> (art. 6 del D.Lgs. 123/98) (a graduatoria/a sportello) <i>La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata.</i>	
<b>Fase 4 - Verifiche sull'impresa beneficiaria stessa e sulle spese sostenute dal Beneficiario</b>	
Sezione 9 - Verifiche sull' <b>impresa</b> beneficiaria dell'aiuto	
Sezione 10 - <b>Spese</b> ammissibili e pagamento	
Sezione 11 - <b>Output fisico, contabilità e documentazione</b> (Verifiche che dovrebbero essere svolte in loco)	
<b>Fase 5 - Controlli e verifiche a cura di AdG, AdC e di altri Organismi di controllo</b>	
Sezione 12 - <b>Anticipi e pagamenti al Beneficiario</b>	
Sezione 13 - <b>Altri controlli relativi all'attuazione dell'operazione</b>	
Sezione 14 - <b>Verifiche a cura di AdG, AdC e altri Organismi di controllo</b>	
<b>Fase 6 - Conclusioni</b>	

AUTORITA' DI AUDIT

Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato

Periodo contabile di riferimento \_\_\_\_\_

SCHEDA ANAGRAFICA					
<b>DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO</b>					
Titolo del Progetto					
CUP					
Codice locale					
Asse					
Priorità di investimento					
Obiettivo specifico					
Azione					
Luogo di realizzazione dell'operazione/progetto					
Data dell'istanza di accesso ai benefici					
Stato dell'operazione	In corso		Conclusa		
<b>DATI IDENTIFICATIVI DELL'AUTO O REGIME DI AIUTI</b>					
Numero identificativo del regime di aiuti di Stato di riferimento, o numero dell'aiuto ad hoc					
Titolo della misura di aiuto (o dell'aiuto ad hoc)					
Durata del regime (o dell'aiuto ad hoc) (periodo di validità)					
Settore/i economico/i interessato/i					
Tipo di beneficiario (es. PMI)					
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime (o importo mass. dell'aiuto se aiuto ad hoc)					
Strumento di aiuto (es. sovvenzione, aiuto in conto interessi.....)					
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO E UBICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</b>					
Beneficiario					
Ragione sociale					
Codice fiscale					
Sede legale					
Rappresentante legale					
Contatti					
Luogo archiviazione della Documentazione:					
COR					
<b>DATI FINANZIARI</b>					
Capitolo di bilancio sul quale sono stati effettuati il finanziamento e i pagamenti					
Dotazione finanziaria dell'operazione					
Contributo totale liquidato		pari al	#DIV/0!	del contributo concesso	
Importo certificato in precedenti periodi contabili					
<i>di cui, anticipi non ancora coperti da spese sostenute:</i>					
Importo certificato nel periodo contabile di riferimento e campionato					
<i>di cui, anticipi non ancora coperti da spese sostenute:</i>					
Importo controllato					
<b>Ripartizione per fonte di finanziamento</b>					
<b>Costo ammesso a finanziamento</b>					
IMPORTO TOTALE	Quota UE	Cofinanziamento nazionale	Cofinanziamento regionale	Quota Beneficiario	% privato / pubblico
-					#DIV/0!
<b>Importo certificato nel periodo contabile di riferimento e campionato</b>					
IMPORTO TOTALE	Quota UE	Cofinanziamento nazionale	Cofinanziamento regionale	Quota Beneficiario	% privato / pubblico
					#DIV/0!

AUDIT															
Incaricati dell'audit															
Data dell'audit documentale e soggetti coinvolti	Autorità di Gestione:														
	Data:		Nominativi dei referenti:												
	Organismo Intermedio:														
	Data:		Nominativi dei referenti:												
	Autorità di Certificazione:														
	Data:		Nominativi dei referenti:												
Data dell'audit in loco e soggetti presenti	Altro:														
	Data:		Nominativi dei referenti presenti:												
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>Compilato da:</b></td> <td style="width: 33%;"><b>Controllato da:</b></td> <td style="width: 33%;"><b>Approvazione dell'Autorità di Audit:</b></td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td>Data</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>Nominativo</td> <td>Nominativo</td> <td>Nominativo</td> </tr> <tr> <td>Firma</td> <td>Firma</td> <td>Firma</td> </tr> </table>				<b>Compilato da:</b>	<b>Controllato da:</b>	<b>Approvazione dell'Autorità di Audit:</b>	Data	Data	Data	Nominativo	Nominativo	Nominativo	Firma	Firma	Firma
<b>Compilato da:</b>	<b>Controllato da:</b>	<b>Approvazione dell'Autorità di Audit:</b>													
Data	Data	Data													
Nominativo	Nominativo	Nominativo													
Firma	Firma	Firma													

**Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato**

Quesito	Valutazione		Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Sì	No			
<b>FASE 1</b>					
<b>Sezione 1 - Verifica dell'esistenza di un aiuto di Stato</b>					
1	È stato adottato un atto che costituisce la base giuridica dell'aiuto? (es. Deliberazione di Giunta Regionale, Determinazione Dirigenziale)				Inserire prima i riferimenti (es. Deliberazione di Giunta Regionale, Determinazione Dirigenziale) già indicati in sede di invio delle informazioni sintetiche o notifica del regime di aiuti di riferimento o dell'aiuto ad hoc, di cui al foglio Anagrafica, punti 1-7
2	In caso l'AdG abbia considerato che l'operazione non include elementi di aiuto di Stato, ha conservato nel fascicolo una relativa motivazione?				
3	<b>E' stata compilata la "Griglia Aiuti di Stato", o "Griglia Analitica per le Infrastrutture" quale strumento che consente all'AdG di definire la presenza o l'assenza di elementi di aiuto nell'operazione in esame?</b>				La compilazione è prevista in caso di finanziamento di progetti di "infrastrutture" per verificare la presenza o assenza di elementi di aiuto (cfr. Nota CE-DG Competition del 15/09/2015, non applicabile al FSE).
4	Ad esito della compilazione della griglia di cui sopra, l'operazione si configura quale aiuto di Stato?				cfr. supra
<b>Se dalla corretta compilazione della "Griglia Analitica per le Infrastrutture" risulta che il progetto in esame non comporta elementi di aiuti di Stato ai sensi dell'art.107 del TFUE, la presente checklist non è pertinente l'operazione in esame.</b>					
5	<b>L'operazione consiste in un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ovvero:</b>				art. 107 TFUE: "Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza ..."
a	Il beneficiario dell'aiuto è un "impresa"?				<b>Cfr. Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01) - Punto 2</b> Cfr. a esempio Sentenza della Corte di Giustizia dell'UE (CGUE) del12/9/2000, Pavlov e altri, Cause riunite da C-180/98 a C-184/98: "qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento"

Quesito	Valutazione		Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Si	No			
b	L'operazione include la concessione di un vantaggio direttamente o indirettamente mediante <b>risorse statali</b> ?				<b>Cfr. Comunicazione CE 2016/C 262/01 - Punto 3.2</b> Cfr. a esempio Sentenza della CGUE del 16/5/2002, Francia/Commissione (Stardust), C-482/99: "la concessione di un vantaggio direttamente o indirettamente mediante risorse statali e l'imputabilità di queste misure allo Stato sono due condizioni cumulative separate per la sussistenza degli aiuti di Stato"
c	Il supporto concesso all'operazione è <b>imputabile</b> allo Stato?				<b>Cfr. Comunicazione CE 2016/C 262/01 - Punto 3.1</b> Cfr. a esempio Sentenza della CGUE del 16/5/2002, Francia/Commissione (Stardust), C-482/99 I Servizi di audit della Commissione Europea (CE), nella relativa checklist sugli aiuti di Stato ("la Checklist CE") precisano che una misura è "imputabile" allo Stato se Autorità Pubbliche concedono il supporto o se designano organismi pubblici o privati per gestire misure di supporto, come è generalmente il caso per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE)
d	Il beneficiario dell'aiuto riceve un " <b>vantaggio economico</b> "? (cfr. Nota 1)				<b>Cfr. Comunicazione CE 2016/C 262/01 - Punto 4</b> Ai sensi dell'art. 107 TFUE, comma 1, un vantaggio è un beneficio economico che un'impresa non potrebbe ricevere in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di intervento dello Stato
e	Il supporto concesso all'operazione è <b>selettivo</b> ?				<b>Cfr. Comunicazione CE 2016/C 262/01 - Punto 5</b> Per rientrare nel campo di applicazione dell'art. 107 TFUE, comma 1, una misura di Stato deve favorire «talune imprese o talune produzioni». Ne consegue che non tutte le misure che favoriscono operatori economici rientrano nella nozione di aiuto, ma soltanto quelle che concedono un vantaggio in maniera selettiva a determinate imprese o categorie di imprese o a determinati settori economici La Checklist CE precisa che misure generali che siano effettivamente aperte a tutte le imprese alle stesse condizioni non sono selettive; tipicamente, il supporto dei Fondi SIE è selettivo

Quesito	Valutazione		Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Si	No			
f	Si rileva una potenziale <b>distorsione della concorrenza</b> ?				<p><b>Cfr. Comunicazione CE 2016/C 262/01 - Punto 6</b>            Gli aiuti pubblici alle imprese costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, comma 1, TFUE qualora «favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza» e solamente «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri». Si tratta di due elementi distinti e necessari della nozione di aiuto.            La Checklist CE precisa che si rileva una potenziale distorsione se il supporto può migliorare la posizione concorrenziale del relativo destinatario; tale caratteristica può essere assente in caso di monopoli legali; anche gli aiuti c.d. "De minimis" non qualificano quali "aiuti di Stato" e devono rispettare la pertinente specifica disciplina</p>
g	Si rileva un effetto sugli <b>scambi tra Stati Membri</b> ?				<p>Cfr. lett. f)            La Checklist CE precisa che un effetto sugli scambi tra Stati membri può essere generalmente presunto quando tutti gli altri criteri sopra indicati sono presenti; in casi eccezionali, tale effetto può mancare per finanziamenti di attività esclusivamente locali</p>
<p>Se <b>almeno una</b> delle risposte al quesito 5 è <b>No</b>, la presente checklist non è pertinente l'operazione in esame.            Se <b>tutte le risposte al quesito 5 sono Si</b>, ovvero l'operazione consiste in un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE, rispondere al quesito che segue e passare alle Sezioni successive.</p>					
6	L'Autorità di Gestione ha correttamente considerato l'operazione quale aiuto di Stato?				
		<p><b>Altre osservazioni:</b></p>			
<p><b>NOTA 1</b>            Cfr anche il "criterio dell'operatore in un'economia di mercato", punto 4.2 della Comunicazione della CE sulla Nozione di Aiuto (2016/C 262/01)</p>					
<p><b>NOTA 2</b>            Per maggiori informazioni si vedano la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01), e la nota della CE-DG Competition del 15/09/2015 "Analytical Grids on the application of State aid rules to the financing of infrastructure projects"</p>					
<p><b>Per passare alla FASE 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ in caso di <b>aiuti di Stato soggetti a notifica</b> alla Commissione Europea, seguire questo <a href="#">link</a></li> <li>▪ in caso di c.d. "<b>aiuti de minimis</b>" per operazioni non consistenti in un Servizio di Interesse Economico Generale, seguire questo <a href="#">link</a></li> <li>▪ in caso di c.d. "<b>aiuti de minimis</b>" per operazioni consistenti in un <b>SIEG</b>, seguire questo <a href="#">link</a></li> <li>▪ in caso di aiuti di Stato in <b>esenzione</b>, seguire questo <a href="#">link</a> per analizzare i <b>punti di controllo comuni</b> a tali tipologie di aiuti di Stato</li> </ul> <p><b>Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo <a href="#">link</a></b></p>					

**Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato**

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<b>FASE 2</b>						
<b>Sezione 2 - Aiuti in regime di notifica alla Commissione Europea</b>						
1	L'AdG ha dato esecuzione all'aiuto soggetto a notifica solo successivamente all'adozione da parte della Commissione Europea di una Decisione di autorizzazione dell'aiuto (positiva, o condizionale)? <i>Verificare la data della decisione e la data di attuazione dell'aiuto</i>					Artt. 3 e 9 Reg. 1589/2015
2	L'Avviso / il regime di aiuto fa riferimento alla pertinente Decisione CE?					
3	L'operazione è stata attuata nel rispetto della pertinente Decisione CE?					
	<b>Rientra nella competenza di Autorità di Audit integrare la presente Sezione con punti di controllo volti a verificare che l'aiuto (o il regime di aiuti) sia stato attuato in piena conformità con la Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea.</b>				<i>Si raccomanda particolare attenzione a: criteri di esclusione, Beneficiari ammissibili, tipologia di spese e voci di costo ammissibili, intensità di aiuto ammesse, effetto incentivante, cumulo degli aiuti, obblighi di monitoraggio e reporting, ...</i>	
2	In caso la Commissione Europea abbia adottato una Decisione condizionale in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno, tali condizioni sono state rispettate? <i>Si noti che la Commissione Europea può subordinare una decisione positiva a condizioni che consentano di considerare l'aiuto compatibile con il mercato interno e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della Decisione stessa.</i>					Art. 9 Reg. 1589/2015
	<b>Rientra nella competenza di Autorità di Audit integrare la presente Sezione con punti di controllo volti a verificare che, in caso di Decisione condizionale, anche le specifiche condizioni fissate dalla Commissione Europea siano state rispettate</b>					
3	Se sussistono Decisioni successive della Commissione Europea per la sospensione dell'erogazione di ogni aiuto concesso o per il recupero a titolo provvisorio degli aiuti concessi illegalmente, fino a che non si accerti la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno («ingiunzione di recupero»), tali Decisioni sono state rispettate?					Art. 13 Reg. 1589/2015
4	Ove sia stato corrisposto un aiuto di emergenza al Beneficiario, la Commissione Europea ha autorizzato tale aiuto?					Art. 13 Reg. 1589/2015
5	In caso di recupero dell'aiuto, tale recupero è stato effettuato tempestivamente, integralmente e con inclusione degli interessi, calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione Europea? <i>Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero.</i>					Art. 16 Reg. 1589/2015

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
6	Si tratta di un "aiuto esistente"? <i>Verificare se la Commissione abbia avviato una procedura di revisione, in collaborazione con lo Stato membro (AdG), del regime di aiuti esistente a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE.</i>					Art. 21 Reg. 1589/2015
7	Qualora la Commissione Europea abbia concluso che il regime di aiuti esistente non è, ovvero non è più, compatibile con il mercato interno ed emesso una Raccomandazione al riguardo, lo Stato membro (AdG) ha attuato le relative misure?					Art. 23 Reg. 1589/2015
8	Qualora la Commissione Europea abbia avviato un procedimento di indagine formale, lo Stato membro (AdG) ha attuato le relative decisioni della CE?					Artt. 4, 6, 9, 10 e 11 Reg. 1589/2015
9	Qualora la Commissione Europea abbia emesso una Raccomandazione a seguito della mancata presentazione della Relazione annuale sul regime di aiuti esistente ex art. 26, Reg. (UE) n. 1589/2015, lo Stato membro (AdG) ha attuato le relative misure?					Art. 22 Reg. 1589/2015
10	Le informazioni sull'aiuto in questione sono state inserite sul Registro nazionale degli aiuti di Stato?					art. 52 Legge n. 234/2012, modif. Legge n. 115/2015, relativo Regolamento ex Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 115/2017 e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico - DG Incentivi alle imprese del 28/7/2017
<b>Altre osservazioni:</b>						
<a href="#">Per passare alla FASE 3, seguire questo link</a>						
<a href="#">Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link</a>						

**Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato**

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<b>FASE 2</b>						
<b>Sezione 3 - C.d "aiuti de minimis" per operazioni non consistenti in un Servizio di Interesse Economico Generale</b>						
1	L'operazione in questione rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18.12.13? (cfr. Nota 1)					art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013
2	Se l'impresa che ha ricevuto l'aiuto opera nei settori di cui alle lettere a), b) o c) di cui all'art.1 del Reg. (UE) n. 1407/2013, ma opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento "de minimis", verificare che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento "de minimis" non abbiano beneficiato degli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013				L'AdA dovrebbe procedere alla verifica dell'esistenza dell'autocertificazione del Beneficiario dell'aiuto. Descrivere e documentare inoltre la verifica svolta dall'AdG.	art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013
3	L'importo complessivo dell'aiuto «de minimis» concesso ad un'impresa unica è contenuto nel limite massimo di euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari o euro 100.000 in caso di impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi? (cfr. Nota 2) <i>Si tenga presente che il limite deve essere calcolato a livello di impresa unica.</i>				Dal 2020, il Registro Nazionale Aiuti (RNA) dovrebbe automaticamente consentire la verifica ex ante sul 100% dei Beneficiari dell'aiuto senza autocertificazione (cfr art 14.6 DM 115/2017).	art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013
4	In caso di impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, l'aiuto è stato utilizzato per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada? <i>In caso di risposta affermativa l'aiuto non è consentito ai fini del Reg. (UE) n. 1407/2013</i>					art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013
5	Se l'aiuto è stato concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde al corretto Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)?				Ottenere il calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda e verificarne la correttezza	art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013
6	Se l'aiuto è erogabile in più quote, è stato correttamente attualizzato al valore al momento della concessione?					art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013
7	In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, l'AdG ha tenuto conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione? <i>Si noti che gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.</i>					art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
8	In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'AdG ha verificato il ricorrere di una delle seguenti alternative casistiche: - l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è stato assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis»; - l'aiuto «de minimis» è stato ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione, qualora non sia possibile effettuare una specifica attribuzione dell'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione?						art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013
9	L'aiuto concesso è un "aiuto trasparente" ovvero un aiuto per il quale sia possibile calcolare con precisione l'Equivalente Sovvenzione Lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi? (cfr. Nota 3)					Specificare la casistica in cui rientra l'Aiuto (Sovvenzioni, Prestiti, Garanzie, ...)	art. 4 del Reg. (UE) n. 1407/2013
10	E' stato rispettato il divieto di cumulo degli aiuti, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 1407/2013? (cfr. Nota 4)					Per le specifiche sul cumulo cfr Fase 4 - Sezione 10. Verificare anche le modalità attraverso cui l'AdG ha effettuato tale verifica	art. 5 del Reg. (UE) n. 1407/2013
11	L'AdG ha informato per iscritto, l'impresa alla quale intende concedere un aiuto «de minimis», circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al Reg. (UE) n. 1407/2013 e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea?					(Il presente obbligo cessa di applicarsi dal momento in cui il Registro centrale sarà completo e coprirà un periodo di tre esercizi finanziari)	art. 6 del Reg. (UE) n. 1407/2013
12	Se l'AdG ha concesso un aiuto «de minimis» a diverse imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione hanno ricevuto aiuti individuali d'importo diverso nel quadro del regime, la stessa ha notificato alle imprese la corretta somma fissa, corrispondente all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime?						art. 6 del Reg. (UE) n. 1407/2013
13	Prima di concedere l'aiuto, l'AdG ha richiesto una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del Reg. (UE) n. 1407/2013 o di altri Regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso al momento della concessione?						art. 6 del Reg. (UE) n. 1407/2013
14	Le informazioni sull'aiuto in questione sono state inserite sul Registro nazionale degli aiuti di Stato?						art. 6 del Reg. (UE) n. 1407/2013 art. 52 Legge n. 234/2012, modif. Legge n. 115/2015, relativo Regolamento ex Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 115/2017 e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico - DG Incentivi alle imprese del 28/7/2017

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<b>Altre osservazioni:</b>						
<p><b>NOTA 1</b>  <b>Aiuti esclusi dall'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2014:</b>  a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ( 1 );  b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;  c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:  i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,  ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;  d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;  e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.</p>						
<p><b>NOTA 2</b>  Ex art. 2, Reg. (UE) n. 1407/2014, si intende «<b>impresa unica</b>» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:  a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;  b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;  c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;  d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.  Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.</p>						
<p><b>NOTA 3</b>  Ex art. 4, Reg. (UE) n. 1407/2014, sono considerati "<b>aiuti trasparenti</b>" gli aiuti che rientrano in una delle seguenti categorie:  <input type="checkbox"/> aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi;  <input type="checkbox"/> aiuti concessi sotto forma di prestiti, se  • il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e  • il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50% dell'importo preso in prestito e ammonta a 1 000 000 Euro (o 500 000 Euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di cinque anni oppure a 500 000 Euro (o 250 000 Euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Reg. 1407/2013; oppure  • l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;  <input type="checkbox"/> aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale, se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis»;  <input type="checkbox"/> aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il massimale «de minimis»;  <input type="checkbox"/> aiuti concessi sotto forma di garanzie, se:  • il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e  • la garanzia non eccede l'80% del prestito sotteso e ha un importo garantito di 1 500 000 Euro (o 750 000 Euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di cinque anni o un importo garantito di 750 000 Euro (o 375 000 Euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013; oppure  • l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «essenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure  • prima dell'attuazione dell'aiuto: il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013;  <input type="checkbox"/> aiuti concessi sotto forma di altri strumenti, se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il massimale pertinente.</p>						
<p><b>NOTA 4</b>  Nello specifico, gli aiuti «de minimis» possono essere <b>cumulati</b> con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione Europea a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri Regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013.  Inoltre, gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.</p>						

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<a href="#">Per passare alla FASE 3, seguire questo link</a>						
<a href="#">Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link</a>						

**Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato**

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<b>FASE 2</b>						
<b>Sezione 4 - C.d "aiuti de minimis" per operazioni consistenti in un Servizio di Interesse Economico Generale</b>						
1	L'operazione in questione rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 360/2012? (cfr. Nota 1)					art. 1 del Reg. (UE) n. 360/2012
2	L'operazione è stata affidata all'impresa che svolge un Servizio di Interesse Economico Generale attraverso un atto formale che include:					art. 4, Decisione C(2011)9380
a	<i>l'oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico;</i>					
b	<i>l'impresa e, se del caso, il territorio interessati;</i>					
c	<i>la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente conferiti all'impresa dall'autorità che assegna l'incarico;</i>					
d	<i>la descrizione del sistema di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;</i>					
e	<i>le disposizioni intese a prevenire ed eventualmente recuperare le sovracompensazioni?</i>					
3	Se l'impresa che ha ricevuto l'aiuto opera nei settori di cui alle lettere a), b), c) o g) dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 360/2012, ma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento "de minimis", verificare che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento "de minimis" non abbiano beneficiato degli aiuti "de minimis" concessi a norma del Reg. (UE) n. 360/2012				L'AdA dovrebbe procedere alla verifica dell'esistenza dell'autocertificazione del Beneficiario dell'aiuto. Descrivere e documentare inoltre la verifica svolta dall'AdG.	art. 1 del Reg. (UE) n. 360/2012
4	L'importo complessivo dell'aiuto «de minimis» concesso ad un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale è contenuto nel limite massimo di euro 500.000 nell'arco di tre esercizi finanziari?					art. 2 del Reg. (UE) n. 360/2012
5	Se l'aiuto è stato concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde al corretto Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)?				Ottenere il calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda e verificarne la correttezza	art. 2 del Reg. (UE) n. 360/2012
6	Se l'aiuto è erogabile in più quote, è stato correttamente aggiornato al valore al momento della concessione?					art. 2 del Reg. (UE) n. 360/2012
7	L'aiuto concesso è un "aiuto trasparente" ovvero un aiuto per il quale sia possibile calcolare con precisione l'Equivalente Sovvenzione Lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una analisi del rischio? (cfr. Nota 2)				Specificare la casistica in cui rientra l'Aiuto	art. 2 del Reg. (UE) n. 360/2012
8	E' stato rispettato il divieto di cumulo degli aiuti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 par. 6 e ss. del Reg. (UE) n. 360/2012? (Cfr. Nota 3)				Per le specifiche sul cumulo cfr Fase 4 - Sezione 10. Verificare anche le modalità attraverso cui l'AdG ha effettuato tale verifica	art. 2 del Reg. (UE) n. 360/2012

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
9	L'AdG ha informato per iscritto, l'impresa alla quale intende concedere un aiuto «de minimis», circa il probabile importo dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo), il servizio di interesse economico generale per il quale viene concesso e il suo carattere "de minimis", facendo esplicito riferimento al Regolamento 360/2012 e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea?					art. 3 del Reg. (UE) n. 360/2012
10	Se l'AdG ha concesso un aiuto «de minimis» a diverse imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione hanno ricevuto aiuti individuali d'importo diverso nel quadro del regime, la stessa ha notificato alle imprese la corretta somma fissa corrispondente all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime?					art. 3 del Reg. (UE) n. 360/2012
11	Prima di concedere l'aiuto, l'AdG ha richiesto una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del regolamento 360/2012 o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso al momento della concessione?					art. 3 del Reg. (UE) n. 360/2012
12	Le informazioni sull'aiuto in questione sono state inserite sul Registro nazionale degli aiuti di Stato?					art. 3 del Reg. (UE) n. 360/2012 art. 52 Legge n. 234/2012, modif. Legge n. 115/2015, relativo Regolamento ex Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 115/2017 e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico - DG Incentivi alle imprese del 28/7/2017
<b>Altre osservazioni:</b>						
<p><b>NOTA 1</b>  <b>Aiuti esclusi dall'applicazione del Regolamento (UE) n. 360/2012:</b>  a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;  b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;  c) aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:  i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,  ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;  d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;  e) aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;  f) aiuti concessi a imprese operanti nel settore carbonifero ai sensi della decisione 2010/787/UE del Consiglio ( 2 );  g) aiuti concessi a imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;  h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.</p>						

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<p><b>NOTA 2</b>            In particolare:</p> <p>a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come <b>aiuti “de minimis” trasparenti</b> se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di riferimento in vigore al momento della concessione;</p> <p>b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti “de minimis” trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore al massimale “de minimis”;</p> <p>c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale “de minimis” per ogni impresa destinataria;</p> <p>d) gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti “de minimis” trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 3 750 000 Euro per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di tale massimale, si ritiene che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione del massimale applicabile. La garanzia non deve superare l'80% del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando:</p> <p>i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato; e</p> <p>ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.</p>						
<p><b>NOTA 3</b>            Nello specifico, gli aiuti “de minimis” non sono <b>cumulabili</b> con aiuti di Stato relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.            Gli aiuti “de minimis” possono essere cumulati con aiuti previsti dagli altri regolamenti “de minimis” fino al massimale dei 500 000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.            Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale, a prescindere dal fatto che costituiscano aiuti di Stato o meno.</p>						
<p><a href="#">Per passare alla FASE 3, seguire questo link</a></p>						
<p><a href="#">Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link</a></p>						

**Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato**

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<b>FASE 2</b>						
<b>Sezione 5 - Esenzioni per categoria - Punti di controllo comuni</b>						
1	L'aiuto rientra nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014? (cfr. Nota 1)					art. 1 par. 3 del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017
2	Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma del Reg. (UE) n. 651/2014, opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento 651/2014, verificare che le attività esercitate nei settori esclusi non abbiano beneficiato degli aiuti concessi a norma del Reg. (UE) n. 651/2014				L'AdA dovrebbe procedere alla verifica del soddisfacimento del requisito dichiarato in autocertificazione dal beneficiario dell'aiuto. Descrivere e documentare inoltre la verifica svolta dall'AdG.	art. 1 par. 3 del Reg. (UE) n. 651/2014
3	Il Beneficiario figura tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla CE, dallo Stato italiano o dalla Regione?					art. 1 par. 4 del Reg. (UE) n. 651/2014
4	La dotazione annuale media dei regimi di aiuto di cui alle sezioni 1, 2, 3, 4, 7 e 10 del Reg. (UE) n. 651/2014 è inferiore a 150 milioni di euro, a decorrere da 6 mesi dallo loro entrata in vigore?				In caso affermativo il regime è compatibile. In caso negativo, passare alla domanda successiva. Si evidenzia che la previsione della "macrosoglia" non si applica a tutte le tipologie di aiuti, ad esempio non si applica agli aiuti alla formazione e a quelli per l'assunzione di svantaggiati e disabili.	art. 1 par. 2 a) Reg. (UE) n. 651/2014
5	In caso non sia rispettata la condizione di cui al punto precedente:					art. 1 par. 2 a) del Reg. (UE) n. 651/2014
a	L'AdG ha predisposto ed inviato alla Commissione un piano di valutazione entro 20 giorni dall'entrata in vigore del regime di aiuto?				L'invio deve avvenire attraverso il sistema SANI2, secondo lo schema predisposto dalla CE	
b	La CE ha fornito risposta positiva?				Se la risposta è negativa, il regime non è compatibile. Il regime, quindi, dovrebbe essere notificato (passare alla relativa sezione). In caso di assenza di parere CE, verificare se il bando/avviso /regolamento subordina l'ammissibilità e la concessione dell'aiuto all'avvenuta decisione positiva da parte della Commissione Europea	

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
6	E' escluso che la concessione dell'aiuto sia subordinata all'obbligo per il Beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato? <i>È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto.</i>					In caso tale obbligo sussista, non può applicarsi il Regolamento di esenzione Il requisito della sede è condizione di compatibilità del regime/aiuto e non condizione di ammissibilità del potenziale beneficiario dell'aiuto. Su tale aspetto cfr. Fase 4 - Sezione 9 (ai fini dell'ubicazione dell'operazione è richiesta la sede al momento dell'erogazione dell'aiuto)	art. 1 par. 5 a) del Reg. (UE) n. 651/2014
7	E' escluso che la concessione dell'aiuto sia subordinata all'obbligo per il Beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali?					In caso tale obbligo sussista, non può applicarsi il Regolamento di esenzione	art. 1 par. 5 b) del Reg. (UE) n. 651/2014
8	Sono escluse limitazioni alla possibilità per i Beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione?					In caso tale limitazione sussista, non può applicarsi il Regolamento di esenzione	art. 1 par. 5 c) del Reg. (UE) n. 651/2014
9	L'aiuto è contenuto nei limiti delle soglie previste dal Reg. (UE) n. 651/2014, art. 4? (cfr. Nota 2)						art. 4 del Reg. (UE) n. 651/2014, modif. Reg. (UE) 1084/2017
10	Le soglie elencate al punto precedente non sono state eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuti o dei progetti di aiuto?						art. 4 del Reg. (UE) n. 651/2014
11	L'operazione consiste in un aiuto "trasparente" ovvero in un aiuto per il quale è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi? (cfr. Nota 3)						art. 5 del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017
12	E' stata adeguatamente provata la sussistenza dell'effetto di incentivazione? In particolare, verificare quanto di seguito riportato.						art. 6 del Reg. (UE) n. 651/2014
a	<i>Il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività? Si intende per «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.</i>						art. 2, punto 23, del Reg. (UE) n. 651/2014
b	<i>La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:</i>						art. 6, comma 2, del Reg. (UE) n. 651/2014
	<i>1) nome e dimensioni dell'impresa;</i>						
	<i>2) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;</i>						
	<i>3) ubicazione del progetto;</i>						
	<i>4) elenco dei costi del progetto;</i>						
	<i>5) tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.</i>						

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
c	In caso di aiuto ad hoc concesso ad una <b>grande impresa</b> , inoltre, è stato verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal Beneficiario attestasse che l'aiuto avrebbe consentito di raggiungere uno o più dei risultati di seguito riportati:				Specificare nelle note se si tratta di un aiuto a finalità regionale o meno.	art. 6, comma 3, del Reg. (UE) n. 651/2014
c.1	a) nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti: in mancanza dell'aiuto, la realizzazione del progetto non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficientemente redditizia per il beneficiario nella stessa zona;				Nelle note occorre riportare gli estremi del documento verificato prima di concedere l'aiuto e quale tipologia di effetto di incentivazione venga attestata da parte del beneficiario	
c.2	b) in tutti gli altri casi:					
	- un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività.					
	- un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività, - una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati					
d	Nel caso di misure di aiuto sotto forma di <b>agevolazioni fiscali</b> , In deroga ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del Reg. (UE) n. 561/2014, sono state rispettate le condizioni di seguito riportate? a) la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro (AdG); e b) la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.					art. 6, comma 4, del Reg. (UE) n. 651/2014
e	La categoria di aiuto rientra tra quelle per le quali non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione? (cfr. Nota 4)					art. 6, comma 5, del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017
13	Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (restano esclusi, tra l'altro, ai sensi dell'art. 69 par. 3 del Reg. 1303/2013, interessi passivi e IVA)?					art. 7 del Reg. (UE) n. 651/2014
14	Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde al corretto Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)?				Ottenere il calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda e verificarne la correttezza	art. 7, comma 2, del Reg. (UE) n. 651/2014
15	Se l'aiuto è erogabile in più quote, è stato correttamente attualizzato al valore al momento della concessione?					art. 7 del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017
16	Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi siano rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, le intensità massime di aiuto (di cui al Capo III) sono state maggiorate di 10 punti percentuali?					art. 7, comma 5, del Reg. (UE) n. 651/2014

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
17	In caso di aiuti a finalità regionale sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità massime di aiuto fissate in una Carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto non sono state aumentate?					art. 7, comma 6, del Reg. (UE) n. 651/2014
18	E' stato rispettato il divieto di cumulo degli aiuti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8. del Reg. (UE) n. 651/2014?				Verificare anche le modalità attraverso cui l'AdG ha effettuato tale verifica	art. 8 del Reg. (UE) n. 651/2014
19	Le informazioni sull'aiuto in questione sono state inserite sul Registro nazionale degli aiuti di Stato?					art. 9 del Reg. (UE) n. 651/2014 art. 52 Legge n. 234/2012, modif. Legge n. 115/2015, relativo Regolamento ex Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 115/2017 e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico - DG Incentivi alle imprese del 28/7/2017
20	E' stato pubblicato quanto segue: a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 sono pubblicate nel formato standardizzato di cui all'Allegato II dello stesso Regolamento o un link che dia accesso a tali informazioni; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del Reg. (UE) n. 651/2014 su ciascun aiuto individuale superiore a 500.000 Euro, entro 6 mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, con la previsione che tali informazioni siano disponibili per un periodo di almeno 10 anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso?					art. 9, comma 1, del Reg. (UE) n. 651/2014
21	Per quanto riguarda gli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, le informazioni di cui al punto precedente sono pubblicate sul sito web dello Stato membro in cui ha sede l'Autorità di Gestione interessata o in alternativa, sui siti web degli Stati membri partecipanti?					art. 9, comma 1, del Reg. (UE) n. 651/2014
22	Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali e per i regimi previsti dagli articoli 16 e 21 (1) del Reg. (UE) n. 651/2014, le informazioni di cui all'allegato III dello stesso Regolamento su ciascun aiuto individuale superiore a 500.000 Euro sono pubblicate in base ai seguenti intervalli (in milioni di Euro): 0,5-1; 1-2; 2-5; 5-10; 10-30; e uguale o superiore a 30?					art. 9, comma 2, del Reg. (UE) n. 651/2014
23	Le informazioni pubblicate ex all'allegato III del Reg. (UE) n. 651/2014 su ciascun aiuto individuale superiore a 500.000 Euro sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto allo stesso allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci?					art. 9, comma 4, del Reg. (UE) n. 651/2014

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
24	Sono state inviate, attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche sulla misura di aiuto in questione nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Reg. (UE) n. 651/2014, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore?				(Procedura SARI - State Aid Reporting Interactive)	art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014
25	Le informazioni sull'aiuto in questione sono state inserite nel Censimento annuale degli aiuti di Stato promosso annualmente dalla Commissione Europea? <i>I.e. E' stata trasmessa alla Commissione una relazione annuale in formato elettronico (di cui al Reg. (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004), contenente le informazioni indicate nel citato Regolamento di esecuzione, relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui il Regolamento (UE) n. 651/2014 si applica?</i>					art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014
26	Sono conservati i registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dal Reg. (UE) n. 651/2014? <i>Nello specifico, i registri devono essere conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime (cfr. art.12 del Reg. 651/2014 in caso di aiuti fiscali)</i>					art. 12 del Reg. (UE) n. 651/2014
<b>Altre osservazioni:</b>						

**NOTA 1**  
**Aiuti esclusi dall'applicazione del Regolamento di esenzione per categoria:**  
- eventuali modifiche dei regimi di aiuto di cui alle sezioni 1, 2, 3, 4, 7 e 10 del Reg. (UE) n. 651/2014, diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;  
- gli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;  
- gli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;  
- \*gli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio\*, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;  
- agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovraccosti nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone scarsamente popolate, degli aiuti a finalità regionale, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla formazione e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;  
- agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:  
i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; oppure  
ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.  
- gli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;  
- le categorie di aiuti a finalità regionale escluse all'articolo 13 del Reg. (UE) n. 651/2014;  
- i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto fornito da uno stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;  
- gli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte al precedente punto;  
- agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, degli aiuti allo start-up e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, purché tali regimi non prevedano un trattamento più favorevole per le imprese in difficoltà rispetto alle altre imprese.

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<p>- le misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:</p> <p>a) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;</p> <p>b) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;</p> <p>c) le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione."</p>						
<p><b>NOTA 2</b></p> <p><b>Art. 4, Reg. (UE) n. 651/2014 - Soglie di notifica:</b></p> <p>a) aiuti a finalità regionale agli investimenti: l'«importo di aiuto corretto» per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di Euro;</p> <p>[«Importo di aiuto corretto»: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula: <math>\text{importo massimo di aiuto} = R \times (A + 0,50 \times B + 0 \times C)</math></p> <p>dove: R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui è concesso l'aiuto, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le PMI; A sono i primi 50 milioni di Euro di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di Euro e 100 milioni di Euro e C è la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di Euro.];</p> <p>b) aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano: 20 milioni di Euro;</p> <p>c) aiuti agli investimenti a favore delle PMI: 7,5 milioni di Euro per impresa per progetto di investimento;</p> <p>d) aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2 milioni di Euro per impresa per progetto;</p> <p>e) aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere: 2 milioni di Euro per impresa per anno;</p> <p>f) aiuti alle PMI per i costi di cooperazione connessi alla partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea: 2 milioni di Euro per impresa per progetto;</p> <p>g) aiuti al finanziamento del rischio: 15 milioni di Euro per impresa ammissibile;</p> <p>h) aiuti alle imprese in fase di avviamento: gli importi per impresa di cui all'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5 del Reg. (UE) n. 651/2014;</p> <p>"i) aiuti alla ricerca e sviluppo:</p> <p>fi) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale: 40 milioni di Euro per impresa per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale;</p> <p>ii) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale: 20 milioni di Euro per impresa per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale o nelle categorie della ricerca industriale e della ricerca fondamentale combinate;</p> <p>iii) se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: 15 milioni di Euro per impresa per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale;</p> <p>iv) se il progetto è un progetto Eureka o è attuato da un'impresa comune istituita in base agli articoli 185 o 187 del trattato, gli importi di cui ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati;</p> <p>v) se gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che in caso di esito positivo del progetto, definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, gli importi di cui ai punti da i) a iv) sono maggiorati del 50%;</p> <p>vi) aiuti per studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca: 7,5 milioni di Euro per studio; ]</p> <p>j) aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca: 20 milioni di Euro per infrastruttura;</p> <p>k) aiuti ai poli di innovazione: 7,5 milioni di Euro per polo;</p> <p>l) aiuti all'innovazione a favore delle PMI: 5 milioni di Euro per impresa per progetto;</p> <p>m) aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione: 7,5 milioni di Euro per impresa per progetto;</p> <p>n) aiuti alla formazione: 2 milioni di Euro per progetto di formazione;</p> <p>o) aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di Euro per impresa per anno;</p> <p>p) aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali: 10 milioni di Euro per impresa per anno;</p> <p>q) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità: 10 milioni di Euro per impresa per anno;</p> <p>r) aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati: 5 milioni di Euro per impresa per anno;</p> <p>s) aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, esclusi gli aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati e gli aiuti per la parte dell'impianto di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico relativa alla rete di distribuzione: 15 milioni di Euro per impresa per progetto di investimento;</p> <p>t) aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica: 10 milioni di Euro;</p> <p>u) aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati: 20 milioni di Euro per impresa per progetto di investimento;</p> <p>v) aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e aiuti al funzionamento per la promozione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta: 15 milioni di Euro per impresa per progetto. Se l'aiuto è concesso in base a una procedura di gara competitiva a norma dell'articolo 42: 150 milioni di Euro l'anno, tenendo conto della dotazione cumulata di tutti i regimi di cui all'articolo 42;</p> <p>w) aiuti agli investimenti per la rete di distribuzione del teleriscaldamento e del teleraffreddamento: 20 milioni di Euro per impresa per progetto di investimento;</p> <p>x) aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche: 50 milioni di Euro per impresa per progetto di investimento;</p> <p>y) aiuti per le infrastrutture a banda larga: 70 milioni di Euro di costi totali per progetto;</p> <p>z) aiuti agli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio: 150 milioni di Euro per progetto; aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio: 75 milioni di Euro per impresa per anno;</p>						

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<p>(aa) regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive: 50 milioni di Euro per regime e per anno;</p> <p>(bb) aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture multifunzionali: 30 milioni di Euro o i costi totali superiori a 100 milioni di Euro per progetto; aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive: 2 milioni di Euro per infrastruttura per anno;</p> <p>(cc) aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali: 10 milioni di Euro o i costi totali superiori a 20 milioni di Euro per la stessa infrastruttura.</p> <p>(dd) aiuti agli investimenti a favore di aeroporti regionali: le intensità di aiuto di cui all'articolo 56a;</p> <p>"(ee) aiuti agli investimenti a favore di porti marittimi: costi ammissibili di 130 milioni di EUR per progetto (o 150 milioni di EUR per progetto in un porto marittimo che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>Per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l'insieme di tutti i lavori di dragaggio realizzati in un anno di calendario."</p> <p>(ff) aiuti agli investimenti a favore di porti interni: costi ammissibili di 40 milioni di Euro per progetto (o 50 milioni di EUR per progetto in un porto interno che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*). Per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l'insieme di tutti i lavori di dragaggio realizzati in un anno di calendario</p>						
<p><b>NOTA 3</b></p> <p><b>Articolo 5 - Aiuti c.d. trasparenti:</b></p> <p>a) aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;</p> <p>b) aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;</p> <p>"c) aiuti concessi sotto forma di garanzie:</p> <p>i) se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione;</p> <p>ii) se prima dell'attuazione della misura, il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie o a comunicazioni successive, previa notifica alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento;"</p> <p>d) aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata;</p> <p>e) gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16 del Reg. (UE) n. 651/2014;</p> <p>f) gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 del Reg. (UE) n. 651/2014;</p> <p>g) gli aiuti alle imprese in fase di avviamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22 del Reg. (UE) n. 651/2014;</p> <p>h) gli aiuti a progetti per l'efficienza energetica, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 39 del Reg. (UE) n. 651/2014;</p> <p>i) gli aiuti sotto forma di premi che si aggiungono al prezzo di mercato se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42 del Reg. (UE) n. 651/2014;</p> <p>j) gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, se l'importo totale nominale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell'attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione.</p> <p>k) gli aiuti sotto forma di vendita o locazione di attivi materiali a tassi inferiori a quelli di mercato se il valore è stabilito sulla base di una valutazione di un esperto indipendente realizzata prima della vendita o della locazione o sulla base di un parametro di riferimento pubblico, regolarmente aggiornato e generalmente accettato."</p>						
<p><b>NOTA 4</b></p> <p><b>Articolo 6, comma 5 - Aiuti con effetto di incentivazione "non richiesto" o "presunto":</b></p> <p>a) aiuti a finalità regionale al funzionamento e aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 15 e 16;</p> <p>b) aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 21 e 22;</p> <p>c) aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni stabilite rispettivamente agli articoli 32 e 33;</p> <p>d) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità e aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 34 e 35;"</p> <p>e) aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali a norma della direttiva 2003/96/CE, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 44;</p> <p>f) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 50;</p> <p>g) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 51;</p> <p>h) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 53. La categoria di aiuto rientra tra quelle per le quali non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione.</p>						
<p><a href="#">Per selezionare la specifica categoria di aiuto in cui l'operazione oggetto di audit rientra, tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguendo questo link</a></p>						

**Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato**

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<b>FASE 2</b>						
<b>Sezione 6.1 - Aiuti a finalità regionale (Capo III, sezione 1, sottosezioni A e B, del Reg. (UE) n. 651/2014)</b>						
1	L'aiuto rientra nelle tipologie ammesse ex art. 13 del Reg. (UE) n. 651/2014? (cfr. Nota 1)				Verificare se il Bando prevede questa esclusione. Specificare quali sono i controlli svolti dall'AdG al fine di verificare tale condizione di esclusione	Art. 13 del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017
<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in un aiuto a finalità regionale agli investimenti</b>						
2	Gli aiuti sono stati concessi nelle zone assistite?					art. 14 del Reg. (UE) n. 651/2014
3	Nelle zone che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, gli aiuti sono stati concessi esclusivamente per un investimento iniziale, a prescindere dalle dimensioni del Beneficiario?					art. 14 del Reg. (UE) n. 651/2014 e art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato UE
4	Nelle zone che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, gli aiuti sono stati concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale?					art. 14 del Reg. (UE) n. 651/2014 e art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE
5	L'aiuto è stato concesso ad una grande impresa solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata? <i>(Nei limiti in cui gli aiuti alle grandi imprese siano ammissibili al POR)</i>					art. 14 del Reg. (UE) n. 651/2014
6	L'investimento iniziale per il quale l'aiuto è stato concesso è conforme con la definizione seguente? "Per «investimento iniziale» si intende (art. 2 comma 49 del Reg. (UE) n. 651/2014): a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa". Specificare nel campo note in cosa consista esattamente l'investimento in questione.					art. 2 comma 49 del Reg. (UE) n. 651/2014

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
7	In caso di aiuto concesso per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica, lo stesso è conforme con la definizione seguente? <i>Per «investimento iniziale a favore di una nuova attività economica»: si intende:</i> <i>a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;</i> <i>b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.</i> <i>Specificare nel campo note in cosa consista esattamente l'investimento in questione.</i>					art. 2 comma 51 del Reg. (UE) n. 651/2014
8	Sono stati ammessi solo i seguenti costi?				Verificare se questa previsione è presente nell'Avviso. Verificare se effettivamente siano stati ammessi solo tali tipologie di costi. Verificare che anche in fase di rendicontazione siano rispettate tali tipologie di costi.	art. 14 par. 4, 6, 7, 8 e 9 del Reg. (UE) n. 651/2014
a)	<i>a) i costi per gli investimenti materiali e immateriali</i>					art. 14 par. 4 del Reg. (UE) n. 651/2014
b)	<i>b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni;</i>					
c)	<i>c) una combinazione dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.</i>					
9	Nel caso in cui i costi ammissibili siano calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati, sono state rispettate le condizioni di seguito descritte?					Art. 14, par. 9 del Reg. (UE) n. 651/2014
a)	<i>a) L'investimento determina un incremento netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l'operazione;</i>					
b)	<i>b) La data di sottoscrizione dei nuovi contratti deve avvenire entro 3 anni dal completamento dei lavori;</i>					
c)	<i>c) Ciascun posto di lavoro deve essere mantenuto nello stabilimento indicato nel progetto per un periodo di almeno 5 anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di 3 anni nel caso di PMI</i>					
10	Gli attivi acquisiti nell'ambito dell'operazione sono nuovi? Si tenga presente che tale condizione non vale nel caso in cui il Beneficiario sia una PMI o in caso di acquisizione di uno stabilimento.					Art. 14, par. 6) del Reg. (UE) n. 651/2014
11	Se previsti, i costi relativi alla locazione di attivi materiali rispettano tassativamente le seguenti condizioni?					

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento nel caso delle grandi imprese o per tre anni nel caso delle PMI;						
b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza						
12 Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, sono stati considerati solo i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente? <i>Si noti che se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.</i>						Art. 14, par. 6) del Reg. (UE) n. 651/2014
13 Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, la transazione è avvenuta a condizioni di mercato?						
14 Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi sono stati dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento?						
15 Nel caso di aiuti concessi per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili superano l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti?						Art. 14, par. 7 del Reg. (UE) n. 651/2014
16 Nel caso di aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili superano l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti?						Art. 14, par. 7 del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017
17 Nel caso di aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili superano almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori?						Art. 14, par. 7 del Reg. (UE) n. 651/2014
18 Nel caso di acquisizione di attivi immateriali, i costi ammessi e sostenuti dal Beneficiario rispettano le seguenti condizioni?						Art. 14, par. 8 del Reg. (UE) n. 651/2014
a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;						
b) sono ammortizzabili;						
c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;						
d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.						
19 Nel caso il Beneficiario sia una grande impresa, i costi degli attivi immateriali sono contenuti entro il limite massimo del 50% dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale?						
20 <b>Nel caso di aiuti a finalità regionale per lo sviluppo delle reti a banda larga è applicabile quanto segue?</b>						Art. 14, par. 10 del Reg. (UE) n. 651/2014

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
a) <i>Nell'area in cui è previsto l'intervento non esistono altre reti di base a banda larga (verificare la banca dati che dovrebbe essere attivata dal CORECOM); né che siano sviluppate a condizioni di mercato nei 3 anni successivi alla concessione dell'aiuto</i>						
b) <i>Il progetto presentato dal Beneficiario prevede che sia prevista la possibilità di offrire un accesso attivo e passivo all'ingrosso a condizioni eque e non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica in caso di reti NGA</i>						
c) <i>L'affidamento è stato effettuato a seguito di una procedura di selezione competitiva.</i>						
21 <b>Nel caso in cui l'operazione consiste in aiuti a finalità regionale a favore delle infrastrutture di ricerca, l'aiuto è stato concesso in quanto subordinato all'offerta di un accesso trasparente e non discriminatorio all'infrastruttura in questione?</b>						Art. 14, par. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014
22 I costi ammissibili previsti all'interno dell'Avviso rispettano quanto disposto dall'art. 14, par. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 e di cui ai punti precedenti?						
23 Nell'Avviso e nel disciplinare sottoscritto dall'impresa è esplicitamente previsto che l'investimento, una volta completato, deve essere mantenuto attivo per almeno 5 anni o per almeno 3 anni in caso di PMI? <i>Si noti che ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo.</i>						Art. 14, par. 5 del Reg. (UE) n. 651/2014
24 L'intensità di aiuto (in equivalente sovvenzione lordo) è contenuta entro il massimo previsto dalla carta regionale degli aiuti in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata?						Art. 14, par. 12 del Reg. (UE) n. 651/2014
25 Se l'intensità di aiuto è calcolata sulla base del paragrafo 4, lettera c) dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 651/2014, l'intensità massima di aiuto è inferiore all'importo più favorevole che risulta dall'applicazione di tale intensità sulla base dei costi di investimento o dei costi salariali?						
26 Nel caso in cui l'operazione consista in un grande progetto di investimento, l'importo dell'aiuto è contenuto nei limiti dell'importo di aiuto corretto calcolato conformemente al meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20 del Reg. (UE) n. 651/2014?						

**NOTA 2**

In caso di grande progetto approvato dalla CE (DG-REGIO) ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, verificare data e numeri di riferimento della relativa Decisione CE.

In caso di grande progetto contenente elementi di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE, approvato dalla CE (DG-COMP) con esplicita Decisione o esentato ad alla notifica, verificare data e numeri di riferimento della relativa Decisione CE o la correttezza dell'esenzione applicata.

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
27	Gli investimenti iniziali avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa Regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche sono stati considerati parte di un unico progetto di investimento? <i>Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che il Beneficiario riceve non deve superare l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento.</i>						Art. 14, par. 13 del Reg. (UE) n. 651/2014
28	Il Beneficiario dell'aiuto ha apportato un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico?						Art. 14, par. 14 del Reg. (UE) n. 651/2014
29	Se l'investimento iniziale interessa due o più zone assistite, l'intensità massima di aiuto è quella applicabile nella zona assistita in cui è sostenuto l'importo più elevato dei costi ammissibili?						
30	Il Beneficiario ha fornito adeguate evidenze documentali che attestino l'apporto della quota di cofinanziamento, consistente in risorse proprie o finanziamento esterno (e comunque in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico)? Si noti che il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.						Art. 14, par. 14 del Reg. (UE) n. 651/2014
31	Il beneficiario ha confermato di non aver realizzato rilocalizzazioni dell'unità produttiva nella quale sarà realizzato l'investimento iniziale per cui è richiesto l'aiuto nei due anni precenti la domanda di aiuto e si è impegnato a non realizzare alcuna rilocalizzazione per un periodo di due anni dopo che l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto sia completato?						Art. 14, par. 16 del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017
32	L'aiuto non è stato fornito a imprese che hanno commesso una o più violazioni di cui agli articoli 10, comma 1, lett. a) a d) e 10, comma 3 del Reg. (UE) 508/2014 e per operazioni di cui all'art. 11 di tale Regolamento?						Art. 14, par. 17 del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017
<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in un aiuto a finalità regionale al funzionamento</b>							<b>art. 15 del Reg. (UE) n. 651/2014</b>
33	I regimi di aiuto a finalità regionale al funzionamento compensano i costi aggiuntivi del trasporto di merci prodotte nelle zone ammissibili agli aiuti al funzionamento e i costi aggiuntivi del trasporto di merci ulteriormente trasformate in queste zone alle condizioni seguenti?						
a	<i>I beneficiari svolgono le loro attività di produzione in tali zone;</i>						
b	<i>Gli aiuti sono oggettivamente quantificabili ex ante sulla base di una somma fissa o del rapporto tonnellate/chilometri o di qualsiasi altra unità pertinente;</i>						
c	<i>Questi costi aggiuntivi di trasporto sono calcolati sulla base del viaggio delle merci all'interno dei confini nazionali dello Stato membro interessato utilizzando il mezzo di trasporto che comporti il minor costo possibile per il beneficiario?</i>						

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
34	L'intensità di aiuto è pari o inferiore al 100% dei costi aggiuntivi ammissibili definiti in precedenza?					Art. 15 par. 3 del Reg. (UE) n. 651/2014
	<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in un aiuto a finalità regionale agli investimenti</b>					<b>art. 16 del Reg. (UE) n. 651/2014</b>
35	I progetti di sviluppo urbano soddisfano i seguenti criteri:					art. 16 par. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
a	<i>a) sono attuati mediante fondi per lo sviluppo urbano in zone assistite;</i>					
b	<i>b) sono cofinanziati dai fondi strutturali e d'investimento dell'UE;</i>					
c	<i>c) sostengono l'attuazione di una strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile.</i>					
36	L'investimento totale del progetto di sviluppo urbano nel quadro di misure di aiuto per lo sviluppo urbano è inferiore o uguale a 20 milioni di Euro?					art. 16 par. 3 del Reg. (UE) n. 651/2014
37	I costi complessivi del progetto di sviluppo urbano sono conformi agli articoli 65 e 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013?					art. 16 par. 4 del Reg. (UE) n. 651/2014
38	In caso di aiuti concessi da un Fondo per lo sviluppo urbano a progetti di sviluppo urbano ammissibili, essi assumono la forma di investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme?				Specificare la forma assunta	art. 16 par. 5 del Reg. (UE) n. 651/2014
39	Gli aiuti per lo sviluppo urbano abilitano investimenti aggiuntivi da parte di investitori privati a livello dei Fondi per lo sviluppo urbano o dei progetti di sviluppo urbano, in modo da raggiungere, in totale, almeno il 30% del finanziamento complessivo erogato a un progetto di sviluppo urbano?					art. 16 par. 6 del Reg. (UE) n. 651/2014
40	Per l'attuazione di un progetto di sviluppo urbano gli investitori pubblici e privati hanno fornito contributi in denaro, natura, o una combinazione di entrambi?					art. 16 par. 7 del Reg. (UE) n. 651/2014
41	In caso in cui gli investitori pubblici e privati abbiano fornito contributi in natura, essi sono stati considerati al valore di mercato, certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato?					
42	Le misure per lo sviluppo urbano soddisfano le seguenti condizioni:					art. 16 par. 8 del Reg. (UE) n. 651/2014
a	<i>a) i gestori del fondo per lo sviluppo urbano sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione. In particolare i gestori del fondo per lo sviluppo urbano non devono essere discriminati sulla base del luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro. I gestori del fondo per lo sviluppo urbano possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti;</i>					

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
b) gli investitori privati indipendenti sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalle garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi. Se gli investitori privati non sono selezionati in tal modo, il congruo tasso di rendimento finanziario che viene loro offerto è stabilito da un esperto indipendente selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria;						
c) in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25% dell'importo totale dell'investimento;						
d) in caso di garanzie a favore degli investitori privati in progetti di sviluppo urbano, il tasso di garanzia è limitato all'80% e le perdite totali coperte da uno Stato membro (AdG) sono limitate al 25% del relativo portafoglio garantito;						
e) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo per lo sviluppo urbano, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo;						
f) il fondo per lo sviluppo urbano è istituito a norma della legislazione applicabile. Lo Stato membro (AdG) prevede una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura di aiuto per lo sviluppo urbano.						
43 I gestori del Fondo per lo sviluppo urbano sono tenuti per Legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse?						art. 16 par. 9 del Reg. (UE) n. 651/2014
44 La remunerazione dei gestori del fondo per lo sviluppo urbano è conforme alle prassi di mercato? Questa condizione è considerata soddisfatta quando un gestore è selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria basata su criteri oggettivi connessi all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria.						
45 I gestori del fondo per lo sviluppo urbano ricevono una remunerazione in base ai risultati o condividano parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi degli investitori pubblici?						
46 I gestori del fondo per lo sviluppo urbano hanno definito la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti in progetti di sviluppo urbano, fissandone ex ante la redditività finanziaria e l'impatto previsto sullo sviluppo urbano?						
47 Ciascun investimento in equity e in quasi-equity prevede una strategia di uscita chiara e realistica?						
48 Se un fondo per lo sviluppo urbano fornisce prestiti o garanzie a progetti di sviluppo urbano:						art. 16 par. 10 del Reg. (UE) n. 651/2014
a) nel caso di prestiti, il calcolo dell'investimento massimo (20 milioni) tiene conto dell'importo nominale del prestito;						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
b	<i>b) nel caso di garanzie, il calcolo dell'investimento massimo (20 milioni) tiene conto dell'importo nominale del relativo prestito.</i>						
49	Ove l'attuazione della misura di aiuto per lo sviluppo urbano sia stata affidata a un'entità delegata, è stata rispettata la pertinente disciplina?						art. 16 par. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014
<b>Altre osservazioni:</b>							
<p><b>NOTA 1</b>  Sono escluse le seguenti tipologie:  - aiuti a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;  - agli aiuti a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche;  - agli aiuti a favore dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;  - agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica (i regimi che riguardano le attività turistiche, le infrastrutture a banda larga o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica);  - agli aiuti a finalità regionale al funzionamento concessi alle imprese le cui attività principali figurano tra quelle definite alla sezione K, «Attività finanziarie e assicurative», della NACE Rev. 2, o alle imprese che esercitano attività intragruppo e le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10, «Attività di sedi centrali», o 70.22, «Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale», della NACE Rev. 2.»</p>							
<p><a href="#">Per passare alla FASE 3, seguire questo link</a></p>							
<p><a href="#">Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link</a></p>							

**Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato**

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<b>FASE 2</b>						
<b>Sezione 6.2 - Aiuti alle PMI (Capo III, sezione 2, del Reg. (UE) n. 651/2014)</b>						
	<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in un aiuto alle PMI agli investimenti</b>					<b>art. 14 del Reg. (UE) n. 651/2014</b>
1	I costi rendicontati rientrano in una delle seguenti categorie					art. 17 par. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
a	<i>a) costi degli investimenti materiali e immateriali;</i>					
b	<i>b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni?</i>					
2	Gli investimenti oggetto dell'aiuto consistono:					art. 17 par. 3 del Reg. (UE) n. 651/2014
a	<i>a) in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o</i>					
b	<i>b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: — lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato, — gli attivi sono stati acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, Si noti che se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. — l'operazione è avvenuta a condizioni di mercato?</i>					
3	In caso di acquisto di attivi immateriali sono soddisfatte le seguenti condizioni:					art. 17 par. 4 del Reg. (UE) n. 651/2014
a	<i>a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento del beneficiario degli aiuti;</i>					
b	<i>b) sono considerati ammortizzabili;</i>					
c	<i>c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;</i>					
d	<i>d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni?</i>					
4	Gli eventuali posti di lavoro direttamente creati dal progetto d'investimento soddisfano le seguenti condizioni:					art. 17 par. 5 del Reg. (UE) n. 651/2014
a	<i>a) sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;</i>					
b	<i>b) producono un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;</i>					
c	<i>c) sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta?</i>					
5	L'intensità di aiuto non supera:					

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
a) <i>il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;</i>						
b) <i>il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese?</i>						
<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in un aiuto alle PMI per servizi di consulenza</b>						<b>art. 18 del Reg. (UE) n. 651/2014</b>
6 L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili?						art. 18 par 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
7 I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni?						art. 18 par 3 del Reg. (UE) n. 651/2014
8 I servizi in esame non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità?						art. 18 par 4 del Reg. (UE) n. 651/2014
<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in un aiuto alle PMI per la partecipazione a fiere</b>						<b>art. 19 del Reg. (UE) n. 651/2014</b>
9 I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra?						art. 19 par 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
10 L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili?						art. 19 par 3 del Reg. (UE) n. 651/2014
<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in un aiuto per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea</b>						<b>art. 20 del Reg. (UE) n. 651/2014</b>
11 Nel caso in cui l'operazione consista in un aiuto per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea, i costi ammissibili corrispondono a:						art. 20 del Reg. (UE) n. 651/2014
a) <i>costi della cooperazione tra le varie organizzazioni, comprese le spese di personale e le spese relative agli uffici nella misura in cui sono connesse al progetto di cooperazione;</i>						
b) <i>costi dei servizi di consulenza e di sostegno in materia di cooperazione e prestati da fornitori di servizi e consulenti esterni;</i>						
c) <i>spese di viaggio, costi dell'attrezzatura e spese per investimenti direttamente collegati al progetto, ammortamento degli strumenti e dell'attrezzatura direttamente utilizzati per il progetto.</i>						
12 I servizi in esame non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità?						art. 20 par 3 del Reg. (UE) n. 651/2014
13 L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili?						art. 20 par 4 del Reg. (UE) n. 651/2014
<b>Altre osservazioni:</b>						
<a href="#">Per passare alla FASE 3, seguire questo link</a>						
<a href="#">Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link</a>						

**Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato**

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<b>FASE 2</b>						
<b>Sezione 6.3 - Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti (Capo III, sezione 3, del Reg. (UE) n. 651/2014, modif. Reg. (UE) 1084/2017)</b>						
	<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti al finanziamento del rischio</b>					<b>art. 21 del Reg. (UE) n. 651/2014</b>
1	Gli aiuti al finanziamento del rischio a favore di investitori privati indipendenti, a livello degli intermediari finanziari, assumono una delle seguenti forme?					art. 21 par. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
a	<i>a) investimenti in equity o quasi-equity o dotazione finanziaria per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;</i>					
b	<i>b) prestiti per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;</i>					
c	<i>c) garanzie per coprire le perdite derivanti da investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili.</i>					
2	Gli aiuti al finanziamento del rischio, a livello degli investitori privati indipendenti, assumono una delle seguenti forme?					art. 21 par. 3 del Reg. (UE) n. 651/2014
a	<i>a) investimenti in equity o quasi-equity o dotazione finanziaria per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;</i>					
b	<i>b) prestiti per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;</i>					
c	<i>c) garanzie per coprire le perdite derivanti da investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili.</i>					
d	<i>d) incentivi fiscali agli investitori privati che sono persone fisiche che finanziano, direttamente o indirettamente, i rischi delle imprese ammissibili.</i>					
3	Gli aiuti al finanziamento del rischio, a livello delle imprese ammissibili, assumono una delle seguenti forme?					art. 21 par. 4 del Reg. (UE) n. 651/2014
a	<i>a) investimenti in equity e in quasi-equity,</i>					
b	<i>b) prestiti,</i>					
c	<i>c) garanzie,</i>					
d	<i>d) o una combinazione di queste forme.</i>					
4	Le imprese beneficiare sono PMI non quotate al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio?					art. 21 par. 5 del Reg. (UE) n. 651/2014
5	Inoltre, le imprese beneficiare (PMI non quotate) soddisfano almeno una delle seguenti condizioni?					
a	<i>a) non hanno operato in alcun mercato;</i>					
b	<i>b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;</i>					

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
c	<i>c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.</i>						
6	Nel caso di aiuti al finanziamento del rischio concessi a favore delle PMI che non soddisfano le condizioni indicate al punto 5 della presente sezione, sono soddisfatte le seguenti condizioni?						art. 21 par. 18 del Reg. (UE) n. 651/2014
a	<i>a) a livello delle PMI, gli aiuti soddisfano le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis); e</i>						
b	<i>b) sono rispettate tutte le condizioni di cui all'articolo 21 del Reg. (UE) n. 651/2014, eccetto quelle di cui ai paragrafi 5, 6, 9, 10 e 11; e</i>						
c	<i>c) per le misure per il finanziamento del rischio che prevedono investimenti in equity e in quasi-equity o prestiti a favore delle imprese ammissibili, la misura mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle PMI, in modo da conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata pari ad almeno il 60% del finanziamento del rischio concesso alle PMI.</i>						
7	Gli aiuti al finanziamento del rischio coprono inoltre investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili (anche dopo il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale)?						art. 21 par. 6 del Reg. (UE) n. 651/2014
8	In caso di risposta affermativa al punto precedente, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative?						
a	<i>a) non è superato l'importo totale del finanziamento del rischio (15 milioni di Euro)</i>						
b	<i>b) la possibilità di investimenti ulteriori era prevista nel piano aziendale iniziale;</i>						
c	<i>c) l'impresa oggetto di investimenti ulteriori non è diventata collegata (ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014) di un'altra impresa diversa dall'intermediario finanziario o dall'investitore privato indipendente che finanzia il rischio a titolo della misura, a meno che la nuova impresa risultante soddisfi le condizioni della definizione di PMI.</i>						
9	Per investimenti in equity o in quasi-equity nelle imprese ammissibili, in caso sia stato fornito sostegno per il capitale di sostituzione solo, tale sostegno era in combinazione con un apporto di capitale nuovo pari almeno al 50% di ciascun investimento?						art. 21 par. 7 del Reg. (UE) n. 651/2014
10	Per gli investimenti in equity o quasi-equity o di dotazione finanziaria per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili, è stato utilizzato a fini di gestione della liquidità non più del 30% dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato dell'intermediario finanziario?						art. 21 par. 8 del Reg. (UE) n. 651/2014
11	L'importo totale del finanziamento del rischio è contenuto nei 15 milioni di Euro per impresa ammissibile a titolo di qualsiasi misura per il finanziamento del rischio?						art. 21 par. 9 del Reg. (UE) n. 651/2014

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
12	In caso di investimenti in equity e in quasi-equity o prestiti a favore delle imprese ammissibili, vi sono finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle imprese ammissibili?					art. 21 par. 10 del Reg. (UE) n. 651/2014
13	In caso di risposta affermativa al punto precedente, è stato conseguito un tasso aggregato di partecipazione privata pari almeno alle seguenti soglie?					
a	<i>a) il 10% del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale sul mercato;</i>					
b	<i>b) il 40% del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili che operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;</i>					
c	<i>c) il 60% del finanziamento del rischio per investimenti concessi alle imprese ammissibili che necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni, e per investimenti ulteriori in imprese ammissibili dopo il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale.</i>					
14	Qualora una misura sia: 1) attuata tramite un intermediario finanziario; 2) destinata a imprese ammissibili nelle diverse fasi di sviluppo; 3) non preveda la partecipazione del capitale privato a livello delle imprese ammissibili; l'intermediario finanziario ha conseguito un tasso di partecipazione privata che rappresenta almeno la media ponderata basata sul volume dei singoli investimenti del relativo portafoglio e che risulta applicando i tassi di partecipazione minima previsti al punto 13 della presente sezione?					art. 21 par. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014
15	La misura per il finanziamento del rischio non opera discriminazioni tra gli intermediari finanziari sulla base del luogo di stabilimento o di costituzione?					art. 21 par. 12 del Reg. (UE) n. 651/2014
16	Gli intermediari finanziari rispettano criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti?					
17	La misura per il finanziamento del rischio soddisfa le seguenti condizioni?					art. 21 par. 13 del Reg. (UE) n. 651/2014
a	<i>a) è attuata tramite uno o più intermediari finanziari, ad eccezione degli incentivi fiscali a favore degli investitori privati per gli investimenti diretti in imprese ammissibili;</i>					
b	<i>b) gli intermediari finanziari, gli investitori o i gestori del fondo sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalle garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi;</i>					

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
c) <i>in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25% dell'importo totale dell'investimento;</i>						
d) <i>nel caso di garanzie per coprire le perdite derivanti da investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili, il tasso di garanzia è limitato all'80% e le perdite totali coperte da uno Stato membro (AdG) sono limitate a un 25% massimo del relativo portafoglio garantito. Si noti che solo le garanzie che coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite impreviste, l'intermediario finanziario paga, per la parte della garanzia che copre le perdite impreviste, un premio conforme al mercato.</i>						
18 La misura per il finanziamento del rischio garantisce che le decisioni di finanziamento siano orientate al profitto? Verificare se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:						art. 21 par. 14 del Reg. (UE) n. 651/2014
a) <i>gli intermediari finanziari sono stabiliti a norma della legislazione applicabile;</i>						
b) <i>lo Stato membro (AdG) o l'entità incaricata dell'attuazione della misura prevedono una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura per il finanziamento del rischio, ivi compresa un'adeguata politica di diversificazione del rischio allo scopo di conseguire redditività economica ed efficienza in termini di dimensioni e di portata territoriale del relativo portafoglio di investimenti;</i>						
c) <i>il finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili è basato su un piano aziendale sostenibile che contenga informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante la redditività finanziaria;</i>						
d) <i>ciascun investimento in equity e in quasi-equity prevede una strategia di uscita chiara e realistica.</i>						
19 Gli intermediari finanziari sono gestiti secondo una logica commerciale? Verificare se l'intermediario finanziario e, a seconda del tipo di misura per il finanziamento del rischio, il gestore del fondo, soddisfano le seguenti condizioni:						art. 21 par. 15 del Reg. (UE) n. 651/2014
a) <i>sono tenuti per Legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare;</i>						
b) <i>la loro remunerazione è conforme alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta se il gestore o l'intermediario finanziario sono selezionati mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria basata su criteri oggettivi connessi all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria;</i>						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
c	<i>c) ricevono una remunerazione in base ai risultati o condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi dell'investitore pubblico;</i>						
d	<i>d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti;</i>						
e	<i>e) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo di investimento, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo.</i>						
20	Nel caso in cui la misura per il finanziamento del rischio preveda garanzie o prestiti a favore delle imprese ammissibili o investimenti in quasi-equity strutturati come debito in imprese ammissibili, sono soddisfatte le seguenti condizioni?						art. 21 par. 16 del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017
a	<i>a) in conseguenza della misura, l'intermediario finanziario realizza investimenti che non sarebbero stati eseguiti o che sarebbero stati eseguiti in maniera differente o limitata in assenza di aiuto. L'intermediario finanziario è in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che tutti i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai Beneficiari, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie, premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori;</i>						
b	<i>b) nel caso di prestiti investimenti in quasi-equity strutturati come debito, il calcolo dell'investimento massimo tiene conto dell'importo nominale del prestito;</i>						
c	<i>c) nel caso di garanzie, il calcolo dell'investimento massimo (15 milioni di Euro) tiene conto dell'importo nominale del relativo prestito. La garanzia non supera l'80% del relativo prestito.</i>						
21	Se l'attuazione di una misura per il finanziamento del rischio è stata affidata a un'entità delegata, la procedura di delega ha rispettato la disciplina applicabile?						art. 21 par. 17 del Reg. (UE) n. 651/2014
<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti alle imprese in fase di avviamento</b>							<b>art. 22 del Reg. (UE) n. 651/2014</b>
22	L'impresa beneficiaria soddisfa le seguenti condizioni?						art. 22 par. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017
a	- è una piccola impresa,						
b	- non è quotata,						
c	- è iscritta da cinque anni o meno al registro delle imprese, Si noti che per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta a imposta per tale attività.						
	- che non ha ripreso l'attività di un'altra impresa						
d	- non ha ancora distribuito utili e						

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
e						
- non è stata costituita a seguito di fusione. In deroga a tale punto le imprese costituite a seguito di una fusione tra imprese ammissibili agli aiuti di cui al presente articolo sono esse stesse ammissibili fino a 5 anni dalla data di registrazione dell'impresa costituita meno recentemente che partecipa a tale fusione						
23						art. 22 par. 3 e 5 del Reg. (UE) n. 651/2014
L'aiuto all'avviamento è stato erogato sotto forma di:						
a						
a) prestiti con tassi di interesse non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo nominale massimo di 1 milione di Euro, o di 1,5 milioni di Euro per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, o di 2 milioni di Euro per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato. Per i prestiti di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del prestito. Per i prestiti di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo è lo stesso dei prestiti di durata quinquennale; Si noti che tali importi possono risultare raddoppiati per le piccole imprese innovative.						
b						
b) garanzie con premi non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo massimo garantito di 1,5 milioni di Euro, o di 2,25 milioni di Euro per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, o di 3 milioni di Euro per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato. Per le garanzie di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi garantiti possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva della garanzia. Per le garanzie di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo garantito è lo stesso delle garanzie di durata quinquennale. La garanzia non supera l'80% del relativo prestito; Si noti che tali importi possono risultare raddoppiati per le piccole imprese innovative.						
c						
c) sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia fino ad un massimo di 0,4 milioni di Euro in equivalente sovvenzione lordo, o di 0,6 milioni di Euro per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, o di 0,8 milioni di Euro per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato. Si noti che tali importi possono risultare raddoppiati per le piccole imprese innovative.						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
d	d) una combinazione degli strumenti di aiuto di cui alla lettera a), b) e c), a condizione che la percentuale dell'importo concesso mediante uno strumento di aiuto, calcolata sulla base dell'importo massimo di aiuto ammesso per tale strumento, sia presa in considerazione per determinare la percentuale residua dell'importo massimo di aiuto ammessa per gli altri strumenti che fanno parte della combinazione.						art. 22 par. 4 del Reg. (UE) n. 651/2014
	<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI</b>						art. 23 del Reg. (UE) n. 651/2014
24	Il gestore della piattaforma è una piccola impresa? <i>In caso affermativo, la misura di aiuto può assumere la forma di aiuto all'avviamento per il gestore della piattaforma e pertanto si applicano le condizioni di cui all'articolo 22 del Reg. (UE) n. 651/2014 (per cui si deve compilare la sezione precedente relativa agli AIUTI ALL'AVVIAMENTO)</i>						art. 23 par. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
25	Gli investitori privati indipendenti sono persone fisiche? <i>In caso affermativo, la misura di aiuto può assumere la forma di incentivi fiscali rispetto agli investimenti per il finanziamento del rischio realizzati attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione nelle imprese ammissibili e pertanto si applicano le condizioni di cui all'articolo 21 del Reg. (UE) n. 651/2014 (per cui si deve compilare la sezione relativa agli AIUTI PER IL FINANZIAMENTO DEL RISCHIO nella forma di incentivi fiscali)</i>						art. 23 par. 3 del Reg. (UE) n. 651/2014
	<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti ai costi di esplorazione</b>						art. 24 del Reg. (UE) n. 651/2014
26	I costi sono stati sostenuti per la verifica iniziale e le procedure formali di due diligence svolte dai gestori degli intermediari finanziari o dagli investitori allo scopo di individuare le imprese ammissibili ai sensi degli articoli 21 e 22 del Reg 651/2014 (Aiuti al finanziamento del rischio e Aiuti alle imprese in fase di avviamento)?						art. 24 par. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
27	L'intensità di aiuto è contenuta nel 50% dei costi ammissibili?						art. 24 par. 3 del Reg. (UE) n. 651/2014
	<b>Altre osservazioni:</b>						
<a href="#">Per passare alla FASE 3, seguire questo link</a>							
<a href="#">Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link</a>							

**Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato**

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<b>FASE x</b>						
<b>Sezione 6.6 - Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità (Capo III, sezione 6, del Reg. (UE) n. 651/2014)</b>						
	<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti aiuto all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali</b>					<b>art. 32 del Reg. (UE) n. 651/2014</b>
1	I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali corrisposti durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato (24 mesi per i lavoratori molto svantaggiati)?					art. 32, comma 2, del Reg. (UE) n. 651/2014
2	Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o di 24 mesi nel caso di un lavoratore molto svantaggiato, l'aiuto è stato proporzionalmente ridotto di conseguenza?					art. 32, comma 5, del Reg. (UE) n. 651/2014
3	L'assunzione del lavoratore è stata realizzata in conformità alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 32, Reg. (UE) n. 1303/2013?				<p>Ai sensi dell'articolo 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'effetto di incentivazione non è richiesto oppure è presunto nel presente caso. La verifica dell'incremento netto è quindi funzionale alla verifica che l'assunzione non vada a coprire una posizione resa vacante a causa di licenziamento per riduzione del personale.</p> <p>Va anche verificato se ai lavoratori svantaggiati sia stata garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro (fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa)</p>	art. 32, commi 3 e 4, del Reg. (UE) n. 651/2014
4	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del 50% dei costi ammissibili?					art. 32, comma 6, del Reg. (UE) n. 651/2014

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
	<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti aiuto all'assunzione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali</b>						<b>art. 33 del Reg. (UE) n. 651/2014</b>
5	I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è stato impiegato?						art. 33, comma 2, del Reg. (UE) n. 651/2014
6	L'assunzione del lavoratore è stata realizzata in conformità alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 33, Reg. (UE) n. 1303/2013?					Ai sensi dell'articolo 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'effetto di incentivazione non è richiesto oppure è presunto nel presente caso. La verifica dell'incremento netto è quindi funzionale alla verifica che l'assunzione non vada a coprire una posizione resa vacante a causa di licenziamento per riduzione del personale. Va anche verificato se ai lavoratori svantaggiati sia stata garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro (fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa)	art. 33, commi 3 e 4, del Reg. (UE) n. 651/2014
7	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del 75% dei costi ammissibili?						art. 33, comma 5, del Reg. (UE) n. 651/2014
	<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti inteso a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità</b>						<b>art. 34 del Reg. (UE) n. 651/2014</b>
8	I costi sostenuti rientrano in una delle seguenti categorie?						
a	<i>a) i costi per l'adeguamento dei locali;</i>						
b	<i>b) i costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi di formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilità;</i>						
c	<i>c) i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature o all'acquisto e alla validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità;</i>						
d	<i>d) i costi direttamente connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro;</i>						
e	<i>e) i costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione;</i>						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
f	<i>f) nei casi in cui il beneficiario è un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ammodernamento delle unità di produzione dell'impresa interessata e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto purché direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori con disabilità.</i>						
9	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite massimo del 100% dei costi ammissibili?						
<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti inteso a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati</b>							<b>art. 35 del Reg. (UE) n. 651/2014</b>
10	I costi sostenuti rientrano in una delle seguenti categorie?						
a	<i>a) ai costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori svantaggiati durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato o su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore molto svantaggiato;</i>						
b	<i>b) ai costi di formazione del personale per assistere i lavoratori svantaggiati.</i>						
11	L'assistenza fornita consiste di misure volte a sostenere l'autonomia del lavoratore svantaggiato e il suo adattamento all'ambiente di lavoro, ad assisterlo nelle pratiche di assistenza sociale e amministrative, ad agevolare la comunicazione con il datore di lavoro e la gestione dei conflitti?						
12	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del 50% dei costi ammissibili?						
<b>Altre osservazioni:</b>							
<a href="#">Per passare alla FASE 3, seguire questo link</a>							
<a href="#">Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link</a>							

**Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato**

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<b>FASE 2</b>						
<b>Sezione 6.4 - Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Capo III, sezione 4, del Reg. (UE) n. 651/2014, modif. Reg. (UE) 1084/2017)</b>						
	<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti a progetti di ricerca e sviluppo</b>					<b>art. 25 del Reg. (UE) n. 651/2014</b>
1	L'operazione consiste in un aiuto a progetti di ricerca e sviluppo inclusi i progetti che hanno ricevuto una certificazione di qualità "Seal of Excellence" entro lo strumento delle PMI del programma Horizon 2020?					art. 25 par. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017
2	La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo è integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca?					
a	a) ricerca fondamentale;					
b	b) ricerca industriale;					
c	c) sviluppo sperimentale;					
d	d) studi di fattibilità.					
3	I costi sostenuti per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo?					
4	I costi sostenuti per i progetti di ricerca e sviluppo rientrano nelle seguenti categorie?					
a	a) <i>spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;</i>					
b	b) <i>costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;</i>					
c	c) <i>costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;</i>					
d	d) <i>costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;</i> <i>Si noti che i costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.</i>					
e	e) <i>spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.</i>					

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
5	L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario è contenuta nei seguenti limiti?						
a	a) il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;						
b	b) il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;						
c	c) il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;						
d	d) il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità. Si noti che le intensità di aiuto per gli studi di fattibilità possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.						
6	In caso di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, se l'intensità di aiuto applicata risulta più elevata di quella riportata al punto 4 della presente sezione, tale intensità di aiuto sia contenuta nel limite dell'80% dei costi ammissibili ed è stata aumentata come segue?						
a	a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;						
b	b) di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:						
	i) il progetto:						
	— prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili, o						
	— prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;						
	ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.						
	<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti per le infrastrutture di ricerca</b>						art. 26 del Reg. (UE) n. 651/2014
7	Se un'infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono stati contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili?						
8	Il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato?						
9	L'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio?						
10	Le imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento dell'infrastruttura godono di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli?						
11	Tale accesso è proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento?						
12	Tali condizioni sono state rese pubbliche?						

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
13	I costi sostenuti corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali?					
14	L'intensità di aiuto concessa è contenuta nel limite del 50% dei costi ammissibili?					
15	Se un'infrastruttura di ricerca ha ricevuto finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non economiche, l'AdG ha istituito un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine di garantire che l'intensità di aiuto applicabile non venga superata in conseguenza di un aumento della proporzione di attività economiche rispetto alla situazione prevista alla data di concessione degli aiuti?					
	<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti ai poli di innovazione</b>					art. 27 del Reg. (UE) n. 651/2014
16	Tale aiuto è stato concesso esclusivamente al soggetto giuridico che gestisce il polo di innovazione (organizzazione del polo)?					
17	L'accesso a locali, impianti e attività del polo è stato aperto a più utenti ed è stato concesso in modo trasparente e non discriminatorio?					
18	Le imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento del polo di innovazione godono di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli?					
19	Tale accesso è proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento?					
20	Tali condizioni sono state rese pubbliche?					
21	I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi?					
22	In caso di creazione o ammodernamento dei poli di innovazione, i costi sostenuti corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali?					
23	L'intensità di aiuto degli aiuti agli investimenti a favore dei poli di innovazione è contenuta nel 50% dei costi ammissibili?					
24	In caso contrario, l'intensità di aiuto è stata aumentata di 15 punti percentuali per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato e di 5 punti percentuali per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato?					
25	Per la gestione dei poli di innovazione sono stati concessi aiuti al funzionamento di durata non superiore a dieci anni?					
26	I costi sostenuti per il funzionamento dei poli di innovazione sono costituiti dalle seguenti categorie di costi?					
A	- le spese di personale e					
B	- e le spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti:					
a	a) l'animazione del polo al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese;					

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
b	<i>b) l'attività di marketing del polo volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e ad aumentare la visibilità del polo;</i>						
c	<i>c) la gestione delle infrastrutture del polo; l'organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.</i>						
27	L'intensità di aiuto degli aiuti al funzionamento è contenuta nel limite del 50% del totale dei costi ammissibili durante il periodo in cui sono concessi gli aiuti?						
	<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti all'innovazione a favore delle PMI</b>						art. 28 del Reg. (UE) n. 651/2014
28	I costi sostenuti rientrano nelle seguenti categorie?						
a	<i>a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;</i>						
b	<i>b) i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;</i>						
c	<i>c) i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione.</i>						
29	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del 50% dei costi ammissibili?						
30	Nel caso particolare degli aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, se l'intensità di aiuto è stata aumentata, tale aumento è fino ad un max del 100% dei costi ammissibili?						
31	Tale aumento è avvenuto nel rispetto della condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 200.000 Euro per beneficiario su un periodo di tre anni?						
	<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione</b>						art. 29 del Reg. (UE) n. 651/2014
32	In caso di aiuti alle grandi imprese; :						
a	<i>- tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e</i>						
b	<i>- le PMI coinvolte sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili?</i>						
33	I costi sono stati sostenuti nell'ambito di una delle seguenti categorie?						
a	<i>a) le spese di personale;</i>						
b	<i>b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;</i>						
c	<i>c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;</i>						
d	<i>d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.</i>						

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
34	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del 15% dei costi ammissibili per le grandi imprese e il 50% dei costi ammissibili per le PMI?					
	<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti a favore della ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura</b>					art. 30 del Reg. (UE) n. 651/2014
35	Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese di un particolare settore o sottosectore interessato?					
36	Sono state pubblicate su Internet, prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni?					
a	<i>a) la conferma dell'attuazione del progetto;</i>					
b	<i>b) gli obiettivi del progetto;</i>					
c	<i>c) la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo del sito web su cui sono pubblicati;</i>					
d	<i>d) un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel particolare settore o sottosectore interessato.</i>					
37	I risultati del progetto sovvenzionato sono stati messi a disposizione su Internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo (a seconda di cosa avvenga prima)?					
38	E' previsto che tali risultati restino a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fine del progetto sovvenzionato?					
39	Gli aiuti sono stati concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza?					
40	Non vi è stata concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura?					
41	I costi sostenuti sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo?					
42	I costi sostenuti rientrano nelle seguenti categorie?					
a	<i>a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;</i>					
b	<i>b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;</i>					
c	<i>c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;</i>					

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
d) <i>costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;</i>						
e) <i>spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.</i>						
43 L'intensità di aiuto non superi il 100% dei costi ammissibili?						
<b>Altre osservazioni:</b>						
<a href="#">Per passare alla FASE 3, seguire questo link</a>						
<a href="#">Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link</a>						

**Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato**

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
<b>FASE 2</b>							
<b>Sezione 6.5 - Aiuti alla formazione (Capo III, sezione 5, art. 31 del Reg. (UE) n. 651/2014, modif. Reg. (UE) 1084/2017)</b>							
1	L'aiuto non è concesso per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione?						art. 31 par. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
2	I costi sostenuti rientrano in una delle seguenti categorie?					Si ricorda che in caso di ricorso ad UCS la coerenza dei costi potrà essere verificata solamente attraverso l'analisi della relativa metodologia. Anche per le somme forfettarie e per le percentuali dei finanziamenti a tasso forfettario, non potrà essere trovata evidenza dei singoli giustificativi di spesa.	art. 31 par. 3 del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017
a	a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;						
b	b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;						
c	c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;						
d	d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.						
3	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del 50% dei costi ammissibili?						art. 31 par. 4 del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017
4	In caso contrario l'intensità di aiuto è stata aumentata fino ad un massimo del del 70% dei costi ammissibili, come segue?						art. 31 par. 4 del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017
a	a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;						
b	b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.					Per i punti di controllo circa la dimensione di impresa Cfr. Fase 4 - Sezione 9	
5	In presenza di un aiuto concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità di aiuto è stata concessa fino ad un max del 100% dei costi ammissibili?						art. 31 par. 5 del Reg. (UE) n. 651/2014
6	In presenza di un aiuto concesso nel settore dei trasporti marittimi, sono soddisfatte le seguenti condizioni?						art. 31 par. 5 del Reg. (UE) n. 651/2014
a	a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;						
b	b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.						

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
Altre osservazioni:						
<a href="#">Per passare alla FASE 3, seguire questo link</a>						
<a href="#">Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link</a>						

**Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato**

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<b>FASE 2</b>						
<b>Sezione 6.7 - Aiuti per la tutela dell'ambiente (Capo III, sezione 7, del Reg. (UE) n. 651/2014)</b>						
	<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme</b>					art. 36 del Reg. (UE) n. 651/2014
1	L'operazione consiste in un aiuto agli investimenti che consentano alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme?					
2	Gli investimenti soddisfano una delle seguenti condizioni?					
a	<i>a) consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività andando oltre le norme applicabili dell'Unione, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;</i>					
b	<i>b) consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività in assenza di norme dell'Unione europea.</i>					
3	Sono esclusi aiuti concessi per investimenti effettuati per permettere alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione già adottate ma non ancora in vigore, a meno che tali aiuti riguardino: a) l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne che rispettano le norme dell'Unione adottate, a condizione che i veicoli siano stati acquistati prima della data di entrata in vigore di queste norme e che esse, una volta diventate obbligatorie, non si applichino ai veicoli già acquistati prima di tale data; b) interventi di adattamento di veicoli già circolanti per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne, a condizione che le norme dell'Unione non fossero già in vigore alla data di entrata in funzione dei veicoli e che esse, una volta divenute obbligatorie, non si applichino retroattivamente ai veicoli in questione?					
4	I costi sostenuti corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell'Unione o per innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme?					
5	In caso di risposta affermativa al punto precedente, tali costi sono stati determinati come segue?					
a	<i>a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;</i>					

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
b	<i>b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.</i>						
6	Sono esclusi i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente?						
7	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del 40% dei costi ammissibili?						
8	In caso contrario, tale intensità di aiuto sia stata aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese, di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese, di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato e di 5 punti percentuali, per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato?						
<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione Europea</b>							art. 37 del Reg. (UE) n. 651/2014
9	Le norme dell'Unione sono state adottate e gli investimenti sono stati ultimati almeno un anno prima della data di entrata in vigore delle norme pertinenti?						
10	I costi sostenuti corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per andare oltre le norme vigenti dell'Unione?						
11	Tali costi sono determinati come segue?						
a	<i>a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;</i>						
b	<i>b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.</i>						
12	Sono stati esclusi i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente?						
13	L'intensità di aiuto non supera:						
a	<i>a) il 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese, il 15% dei costi ammissibili per le medie imprese e il 10% dei costi ammissibili per le grandi imprese se l'investimento è effettuato e ultimato più di tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione;</i>						

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
b) <i>il 15% dei costi ammissibili per le piccole imprese, il 10% dei costi ammissibili per le medie imprese e il 5% dei costi ammissibili per le grandi imprese se l'investimento è effettuato e ultimato fra uno e tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione?</i>						
14 In caso contrario, l'intensità di aiuto è stata aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato?						
<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti agli investimenti a favore di misure per l'efficienza energetica</b>						art. 38 del Reg. (UE) n. 651/2014
15 L'aiuto non è stato concesso per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore?						
16 I costi sostenuti corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica?						
17 Tali costi sono stati determinati come segue?						
a) <i>se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;</i>						
b) <i>in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.</i>						
18 Sono stati esclusi i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica?						
19 L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del 30% dei costi ammissibili?						
20 In caso contrario, l'intensità di aiuto è stata aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese, di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese, di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato?						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
	<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica degli immobili</b>						art. 39 del Reg. (UE) n. 651/2014
21	L'operazione ha a oggetto un progetto per l'efficienza energetica riguardante gli immobili?						
22	I costi sostenuti corrispondono ai costi complessivi del progetto di efficienza energetica?						
23	Gli aiuti sono stati concessi sotto forma:						
a	- di una dotazione,						
b	- di equity,						
c	- di una garanzia o						
d	- di un prestito a favore di un fondo per l'efficienza energetica o di un altro intermediario finanziario, che li trasferiscono integralmente ai proprietari degli immobili o ai locatari.						
24	In caso di aiuti concessi dal fondo per l'efficienza energetica o da un altro intermediario finanziario a favore di progetti ammissibili per l'efficienza energetica, questi assumono la forma di prestiti o garanzie?						
25	In caso di aiuti concessi dal fondo per l'efficienza energetica o da un altro intermediario finanziario a favore di progetti ammissibili per l'efficienza energetica che assumano la forma di prestiti o garanzie, il valore nominale del prestito o l'importo garantito non supera i 10 milioni di Euro per progetto a livello dei Beneficiari?						
26	In caso di aiuti concessi dal fondo per l'efficienza energetica o da un altro intermediario finanziario a favore di progetti ammissibili per l'efficienza energetica che assumano la forma di garanzie, la garanzia non superi l'80% del relativo prestito?						
27	Il rimborso da parte dei proprietari degli immobili al fondo per l'efficienza energetica o a un altro intermediario finanziario non è inferiore al valore nominale del prestito?						
28	Gli aiuti per l'efficienza energetica hanno mobilitato investimenti aggiuntivi da parte di investitori privati in modo da raggiungere almeno il 30% del finanziamento totale erogato a un progetto per l'efficienza energetica?						
29	In caso di aiuto fornito da un fondo per l'efficienza energetica, gli investimenti privati sono mobilitati a livello del fondo per l'efficienza energetica e/o a livello dei progetti per l'efficienza energetica, in modo da raggiungere, in totale, almeno il 30% del finanziamento complessivo erogato a un progetto per l'efficienza energetica?						

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
30	In caso di aiuti per l'efficienza energetica forniti da fondi per l'efficienza energetica e/o da intermediari finanziari sono soddisfatte le seguenti condizioni?					
a	<i>a) i gestori dell'intermediario finanziario e i gestori del fondo per l'efficienza energetica sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione. In particolare occorre evitare una discriminazione in base al luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro. Gli intermediari finanziari e i gestori del fondo per l'efficienza energetica possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti;</i>					
b	<i>b) gli investitori privati indipendenti sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalla garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi. Se gli investitori privati non sono selezionati in tal modo, il congruo tasso di rendimento finanziario che viene loro offerto è stabilito da un esperto indipendente selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria;</i>					
c	<i>c) in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25% dell'importo totale dell'investimento;</i>					
d	<i>d) nel caso di garanzie, il tasso di garanzia è limitato all'80% e le perdite totali coperte da uno Stato membro (AdG) sono limitate al 25% del relativo portafoglio garantito. Solo le garanzie che coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite impreviste, l'intermediario finanziario paga, per la parte della garanzia che copre le perdite impreviste, un premio conforme al mercato;</i>					
e	<i>e) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo per l'efficienza energetica o dell'intermediario finanziario, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo;</i>					
f	<i>f) il fondo per l'efficienza energetica o l'intermediario finanziario sono istituiti a norma della legislazione applicabile e lo Stato membro (AdG) prevede una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura di aiuto per l'efficienza energetica.</i>					
31	Gli intermediari finanziari, compresi i fondi per l'efficienza energetica, sono gestiti secondo una logica commerciale e garantiscono decisioni di finanziamento orientate al profitto? Verificare se l'intermediario finanziario e, se del caso, i gestori del fondo per l'efficienza energetica soddisfano le seguenti condizioni:					

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
a	a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare;						
b	b) la loro remunerazione si conforma alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta quando il gestore è selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria sulla base di criteri oggettivi collegati all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria;						
c	c) ricevono una remunerazione in base ai risultati o condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi dell'investitore pubblico;						
d	d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti in progetti per l'efficienza energetica, fissandone ex ante la redditività finanziaria e l'impatto previsto sull'efficienza energetica;						
e	e) esiste una strategia di uscita chiara e realistica per i fondi pubblici investiti nel fondo per l'efficienza energetica o concessi all'intermediario finanziario, in modo tale da consentire al mercato di finanziare progetti per l'efficienza energetica quando è pronto a farlo.						
32	Sono esclusi miglioramenti dell'efficienza energetica effettuati per garantire che il beneficiario si conformi a norme dell'Unione già adottate? <i>Tali aiuti non sono esentati dall'obbligo di notifica</i>						
	<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento</b>						art. 40 del Reg. (UE) n. 651/2014
33	Gli aiuti agli investimenti sono stati concessi solamente a capacità installate o ammodernate di recente?						
34	La nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE?						
35	Il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza?						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
36	I costi sostenuti corrispondono ai costi supplementari di investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza?						
37	L'intensità di aiuto è contenuta nel 45% dei costi ammissibili?						
38	In caso contrario, l'intensità di aiuto è stata aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese, di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese, di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato?						
	<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili</b>						art. 41 del Reg. (UE) n. 651/2014
39	In caso di aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti, gli investimenti sovvenzionati sono utilizzati esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari?						
40	In caso di aiuti agli investimenti per la conversione di impianti esistenti di biocarburanti prodotti da colture alimentari in impianti di biocarburanti avanzati, la produzione di colture alimentari si è ridotta proporzionalmente alla nuova capacità?						
41	Sono esclusi aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione?						
42	Sono esclusi aiuti per le centrali idroelettriche non conformi alla Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio?						
43	Gli aiuti agli investimenti sono stati concessi solamente a nuovi impianti?						
44	Gli aiuti sono stati concessi o erogati prima dell'entrata in attività dell'impianto?						
45	Gli aiuti sono indipendenti dalla produzione?						
46	I costi sostenuti sono stati i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili?						
47	Tali costi sono stati determinati come segue:						
a	<i>a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;</i>						

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;						
c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili.						
48 Sono stati esclusi i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente?						
49 L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del:						
a) il 45% dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al punto 37 della presente sezione, lettere a) o b);						
b) il 30% dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al punto 37 della presente sezione, lettera c).						
50 In caso contrario, l'intensità di aiuto è stata aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese, di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese, di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato?						
51 In presenza di un'intensità di aiuto più elevata rispetto a quelle in precedenza esposte (fino ad un max del 100% dei costi ammissibili):						
a - gli aiuti sono stati concessi tramite una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori;						
b - detta procedura di gara, non discriminatoria, era aperta alla partecipazione di tutte le imprese interessate;						
c - gli aiuti sono stati concessi sulla base di un'offerta iniziale presentata dal concorrente, il che esclude quindi ulteriori trattative?						

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili</b>						art. 42 del Reg. (UE) n. 651/2014
52 L'aiuto è stato concesso nell'ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, la quale è stata aperta a tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili su base non discriminatoria?						
53 E' stata adottata una procedura di gara limitata a specifiche tecnologie solo nel caso in cui l'adozione di una procedura aperta a tutti i produttori avrebbe avuto un esito non ottimale cui non sarebbe stato possibile ovviare in sede di messa a punto della procedura, alla luce in particolare dei seguenti aspetti: i) il potenziale a più lungo termine di una data tecnologia nuova e innovativa; o ii) la necessità di diversificazione; o iii) i vincoli di rete e la stabilità della rete; o iv) i costi (di integrazione) del sistema; o v) la necessità di limitare distorsioni sui mercati delle materie prime dovute al sostegno della biomassa?						
54 L'AdG ha effettuato una valutazione dettagliata sull'applicabilità delle condizioni indicate al punto precedente della presente sezione, notificandola alla Commissione?						
55 L'aiuto è stato concesso a favore di tecnologie nuove e innovative per le energie rinnovabili tramite una procedura di gara competitiva aperta ad almeno una di queste tecnologie, sulla base di criteri chiari, trasparenti e non discriminatori?						
56 In caso affermativo, tale aiuto non è stato concesso per più del 5% del totale annuo della nuova capacità pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili?						
57 L'aiuto è stato concesso sotto forma di premio che si aggiunge al prezzo di mercato al quale i produttori vendono la propria energia elettrica direttamente sul mercato?						
58 I beneficiari dell'aiuto sono soggetti a responsabilità standard in materia di bilanciamento?						
59 In caso contrario, i beneficiari hanno trasferito le responsabilità di bilanciamento ad altre imprese, quali gli aggregatori?						
60 L'aiuto non è stato concesso in presenza di prezzi negativi?						
61 In caso di aiuto concesso senza la procedura di gara competitiva, tale aiuto è stato concesso agli impianti con una capacità installata di produzione di energia elettrica da tutte le fonti rinnovabili inferiore a 1 MW (fatta eccezione per l'energia eolica, per la quale si possono concedere aiuti senza tale procedura di gara a impianti con una capacità installata inferiore a 6 MW o a impianti con meno di 6 unità di produzione)? <i>Si noti che ai fini del calcolo delle capacità massime, gli impianti con un punto di connessione comune alla rete elettrica devono essere considerati un unico impianto.</i>						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
62	In caso di aiuto concesso senza una procedura di gara competitiva, sono state correttamente applicate le condizioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 dell'art. 42 del Reg. (UE) n. 651/2014 e le condizioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 dell'art. 43 del Reg. (UE) n. 651/2014?						
63	In caso di aiuti al funzionamento concessi ad impianti con una capacità elettrica installata inferiore a 500 kW per la produzione di energia elettrica da tutte le fonti rinnovabili o per l'energia eolica, nonché in caso di aiuti al funzionamento concessi ad impianti con una capacità elettrica installata inferiore a 3 MW o a impianti con meno di 3 unità di produzione, non sono state applicate le condizioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 dell'art. 42 del Reg. (UE) n. 651/2014? <i>Si noti che ai fini del calcolo delle capacità massime, gli impianti con un punto di connessione comune alla rete elettrica devono essere considerati un unico impianto.</i>						
64	L'aiuto è stato concesso solo fino al completo ammortamento dell'impianto di generazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in conformità dei principi contabili generalmente accettati?						
65	In presenza di qualsiasi aiuto agli investimenti precedentemente ricevuto, tale aiuto è stato dedotto dall'aiuto al funzionamento?						
	<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta</b>						<b>art. 43 del Reg. (UE) n. 651/2014</b>
66	L'aiuto è stato concesso solo:					Si noti che ai fini del calcolo di tali capacità massime, gli impianti su scala ridotta con un punto di connessione comune alla rete elettrica sono considerati un unico impianto.	
a	- agli impianti con una capacità installata inferiore a 500 kW per la produzione di energia da tutte le fonti rinnovabili,						
b	- per l'energia eolica, ad impianti con una capacità installata inferiore a 3 MW o con meno di 3 unità di produzione,						
c	- per i biocarburanti, a impianti con una capacità installata inferiore a 50 000 tonnellate/anno.						
d	- agli impianti che producono biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari.						
e	- agli impianti che producono biocarburanti prodotti da colture alimentari che sono entrati in attività prima del 31 dicembre 2013 e non sono ancora completamente ammortizzati, ma in ogni caso non oltre il 2020?						
67	L'aiuto non è stato concesso ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione?						
68	L'importo dell'aiuto per unità di energia non è superiore alla differenza tra i costi totali livellati della produzione di energia dalla fonte rinnovabile in questione e il prezzo di mercato della forma di energia interessata?						

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
69	I costi livellati siano aggiornati regolarmente, almeno a cadenza annuale?					
70	Il tasso di rendimento massimo utilizzato nel calcolo del costo livellato non è superiore al tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti base? <i>Si noti che il tasso swap pertinente deve essere il tasso swap della valuta in cui è stato concesso l'aiuto per una durata che corrisponde al periodo di ammortamento degli impianti finanziati.</i>					
71	L'aiuto è stato concesso solo fino al completo ammortamento dell'impianto in conformità dei principi contabili generalmente accettati?					
72	Qualsiasi aiuto agli investimenti concesso a un impianto è stato dedotto dall'aiuto al funzionamento?					
	<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità della Direttiva 2003/96/CE</b>					art. 44 del Reg. (UE) n. 651/2014
73	I beneficiari degli sgravi fiscali sono stati selezionati sulla base di criteri trasparenti e oggettivi e hanno versato almeno il rispettivo livello minimo di imposizione previsto dalla Direttiva 2003/96/CE?					
74	Il regime di aiuto concesso sotto forma di sgravi fiscali si basa:					
	<i>a - su una riduzione dell'aliquota d'imposta ambientale applicabile o</i>					
	<i>b - sul pagamento di un importo di compensazione fisso o</i>					
	<i>c - su una combinazione di questi meccanismi.</i>					
75	Sono esclusi aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione?					
	<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati</b>					art. 45 del Reg. (UE) n. 651/2014
76	L'investimento comporta la riparazione del danno ambientale, compreso il danno alla qualità del suolo o delle acque di superficie o delle falde freatiche?					
77	Sono esclusi aiuti alla persona giuridica o fisica responsabile del danno ambientale in base al diritto applicabile (salve le norme dell'UE nel settore), ove individuata? <i>Tale soggetto deve infatti finanziare il risanamento sulla base del principio «chi inquina paga», senza fruire di alcun aiuto di Stato.</i>					
78	I costi sostenuti corrispondono ai costi sostenuti per i lavori di risanamento, meno l'aumento di valore del terreno?					
79	Le valutazioni dell'incremento di valore del terreno a seguito del risanamento sono state effettuate da un esperto indipendente?					
80	Nel caso del risanamento di siti contaminati, sono stati considerati investimenti ammissibili tutte le spese sostenute dall'impresa per il risanamento del sito, a prescindere dal fatto che, sotto il profilo contabile, le si possa iscrivere o meno all'attivo del bilancio?					
81	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del 100% dei costi ammissibili?					

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
	<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico</b>					art. 46 del Reg. (UE) n. 651/2014
82	I costi sostenuti per l'impianto di produzione corrispondono ai costi supplementari sostenuti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di una o più unità di produzione di energia per realizzare un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico rispetto a un impianto di produzione tradizionale?					
83	L'investimento è parte integrante del sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico?					
84	L'intensità di aiuto per l'impianto di produzione è contenuta nel 45% dei costi ammissibili?					
85	In caso contrario, l'intensità di aiuto è stata aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese, di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese, di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato?					
86	I costi sostenuti per la rete di distribuzione sono i costi di investimento?					
87	L'importo dell'aiuto per la rete di distribuzione risulta non superiore alla differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo?					
88	Il risultato operativo è stato dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero?					
	<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti</b>					art. 47 del Reg. (UE) n. 651/2014
89	L'aiuto all'investimento è stato concesso per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese?					
90	In assenza di aiuto, i materiali riciclati o riutilizzati sarebbero stati eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente?					
91	Sono esclusi aiuti alle operazioni di recupero dei rifiuti diverse dal riciclaggio? <i>Tali aiuti non sarebbero esenti da notifica.</i>					
92	L'aiuto non è stato concesso per gli oneri che incombono sugli inquinatori in forza della normativa dell'Unione o per gli oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa?					
93	Gli investimenti non si limitano ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza potenziare la raccolta dei medesimi?					
94	Gli investimenti vanno al di là dello «stato dell'arte»?					
95	I costi sostenuti corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti?					
96	L'intensità di aiuto è contenuta nel 35% dei costi ammissibili?					

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
97	In caso contrario, l'intensità di aiuto è stata aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese, di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese, di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato?						
98	Sono esclusi aiuti agli investimenti relativi al riciclaggio e al riutilizzo dei rifiuti propri del beneficiario? <i>Tali aiuti non sono esenti da notifica.</i>						
<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche</b>							<b>art. 48 del Reg. (UE) n. 651/2014</b>
99	L'aiuto è stato concesso per le infrastrutture energetiche situate in zone assistite?						
100	Le infrastrutture energetiche sono interamente soggette a una regolamentazione in materia tariffaria e di accesso conformemente alla legislazione sul mercato interno dell'energia?						
101	I costi sostenuti sono i costi di investimento?						
102	L'importo dell'aiuto risulta non superiore alla differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento?						
103	Il risultato operativo è stato dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero?						
104	Sono esclusi aiuti agli investimenti destinati a progetti di stoccaggio dell'energia elettrica e del gas e alle infrastrutture petrolifere? <i>Tali aiuti non sono esenti dall'obbligo di notifica.</i>						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
	<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti agli studi ambientali</b>						art. 49 del Reg. (UE) n. 651/2014
105	I costi sostenuti corrispondono ai costi degli studi, compresi gli audit energetici, direttamente connessi agli investimenti ambientali?						
106	L'intensità di aiuto è contenuta nel 50% dei costi ammissibili?						
107	In caso contrario, l'intensità di aiuto è stata aumentata di 20 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di medie imprese?						
108	Sono esclusi aiuti concessi alle grandi imprese per gli audit energetici effettuati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della Direttiva 2012/27/UE, tranne nel caso in cui l'audit energetico sia stato effettuato in aggiunta all'audit energetico obbligatorio previsto da tale Direttiva?						
<b>Altre osservazioni:</b>							
<a href="#">Per passare alla FASE 3, seguire questo link</a> <a href="#">Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link</a>							

**Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato**

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<b>FASE 2</b>						
<b>Sezione 6.7 - Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (Capo III, sezione 8, art. 50 del Reg. (UE) n. 651/2014)</b>						
1	L'operazione consiste in un regime di aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati dalle determinate calamità naturali (terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale)?					
2	L'aiuto è stato concesso alle seguenti condizioni:					
a	<i>a) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento; e</i>					
b	<i>b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa.</i>					
3	Il regime di aiuto connesso a una determinata calamità naturale è stato adottato nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento?					
4	L'aiuto relativo a tale regime è stato concesso entro quattro anni dal verificarsi dell'evento?					
5	I costi sostenuti sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione? <i>Si noti che tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento.</i>					
6	Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità?					
7	Tale calcolo non è superiore ai costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia alla differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità?					
8	La perdita di reddito è stata calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale), confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità (escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario), ed è stata calcolata per lo stesso semestre dell'anno?					
9	Il danno è stato calcolato individualmente per ciascun beneficiario?					

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
10	L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, sono contenuti nel limite massimo del 100% dei costi ammissibili?						
<b>Altre osservazioni:</b>							
<a href="#">Per passare alla FASE 3, seguire questo link</a>							
<a href="#">Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link</a>							

**Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato**

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<b>FASE 2</b>						
<b>Sezione 6.9 - Aiuti per le infrastrutture a banda larga (Capo III, sezione 10, art. 52 del Reg. (UE) n. 651/2014, modif. Reg. (UE) 1084/2017)</b>						
1	I costi sostenuti appartengono ad una delle seguenti categorie?					
a	a) costi di investimento per lo sviluppo di infrastrutture passive a banda larga;					
b	b) costi di investimento per le opere di ingegneria civile relative alla banda larga;					
c	c) costi di investimento per lo sviluppo di reti di base a banda larga; e					
d	d) costi di investimento per lo sviluppo di reti di accesso di nuova generazione (NGA).					
2	Gli investimenti sono stati effettuati in zone in cui non esistono infrastrutture della stessa categoria (reti di base a banda larga o reti NGA), né è probabile che siano sviluppate a condizioni commerciali nei tre anni successivi al momento della pubblicazione della misura di aiuto pianificata? <i>Tale condizione deve essere stata verificata attraverso una consultazione pubblica aperta.</i>					
3	In alternativa ai costi ammissibili di cui al punto precedente l'importo massimo dell'aiuto per un progetto è stato determinato sulla base della procedura di selezione competitiva di cui al punto 4?					art. 52 del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017
4	L'aiuto è stato concesso sulla base di una procedura di selezione competitiva, aperta, trasparente e non discriminatoria, rispettando il principio della neutralità tecnologica?					
5	L'operatore della rete ha offerto un accesso attivo e passivo all'ingrosso, a norma dell'articolo 2, punto 139 del Reg. (UE) n. 651/2014, il più ampio possibile e a condizioni eque e non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica in caso di reti NGA?					
6	Tali diritti di accesso all'ingrosso sono stati concessi per almeno sette anni?					
7	Il diritto di accesso a cavidotti o tralicci non è stato limitato nel tempo?					
8	Nel caso di aiuto alla costruzione di cavidotti, essi sono sufficientemente larghi da alloggiare varie reti via cavo e diverse topologie di rete?					
9	Il prezzo di accesso all'ingrosso si basa sui principi di tariffazione fissati dall'autorità nazionale di regolamentazione e sui parametri in uso in altre zone comparabili e più competitive dello Stato membro o dell'Unione, tenendo conto dell' aiuto ricevuto da parte dell'operatore della rete?					
10	L'autorità nazionale di regolamentazione è stata consultata in merito alle condizioni di accesso (compresi i prezzi) e in caso di controversia fra soggetti interessati all'accesso e l'operatore dell'infrastruttura sovvenzionata?					

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
11	L'AdG (Stato membro) ha istituito un meccanismo di monitoraggio e di recupero se l'importo dell'aiuto concesso al progetto risulta superiore a 10 milioni di Euro?						
<b>Altre osservazioni:</b>							
<a href="#">Per passare alla FASE 3, seguire questo link</a>							
<a href="#">Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link</a>							

**Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato**

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<b>FASE 2</b>						
<b>Sezione 6.10 - Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio (Capo III, sezione 11, del Reg. (UE) n. 651/2014, modif. Reg. (UE) 1084/2017)</b>						
	<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio</b>					<b>art. 53 del Reg. (UE) n. 651/2014</b>
1	L'aiuto è stato concesso per i seguenti obiettivi e attività culturali:					
a	<i>a) musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, sale cinematografiche, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche;</i>					art. 53 par. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017
b	<i>b) il patrimonio materiale comprendente il patrimonio culturale mobile e immobile e siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici; il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale dalle Autorità pubbliche competenti di uno Stato membro;</i>					
c	<i>c) il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i costumi e l'artigianato del folclore tradizionale;</i>					
d	<i>d) eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe;</i>					
e	<i>e) attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;</i>					
f	<i>f) scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni?</i>					
2	L'aiuto ha assunto la forma di:					
a	<i>a) aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture culturali;</i>					
b	<i>b) aiuti al funzionamento?</i>					
3	In caso di aiuto agli investimenti, i costi sostenuti corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali, tra cui:					
a	<i>a) i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l'80% del tempo o della loro capacità;</i>					
b	<i>b) i costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del patrimonio culturale;</i>					
c	<i>c) i costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione;</i>					

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
d	<i>d) i costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei) e per la promozione della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori;</i>						
e	<i>e) i costi relativi a progetti e attività culturali, alla cooperazione, ai programmi di scambio e alle borse di studio, compresi i costi per le procedure di selezione, per la promozione e i costi direttamente imputabili al progetto.</i>						
4	In caso di aiuto al finanziamento, i costi sostenuti rientrano nelle seguenti categorie?						
a	<i>a) i costi delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati alle attività permanenti o periodiche — comprese mostre, spettacoli, eventi e attività culturali analoghe — che insorgono nel normale svolgimento dell'attività;</i>						
b	<i>b) i costi delle attività di educazione culturale e artistica e di sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;</i>						
c	<i>c) i costi per migliorare l'accesso del pubblico ai siti e alle attività delle istituzioni culturali e del patrimonio, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie, nonché i costi di miglioramento dell'accessibilità per le persone con disabilità;</i>						
d	<i>d) i costi operativi collegati direttamente al progetto o all'attività culturale, quali la locazione o l'affitto di immobili e centri culturali, le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto o all'attività culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena, i prestiti, la locazione e l'ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, i costi di promozione e i costi direttamente imputabili al progetto o all'attività; Si noti che i costi di ammortamento e di finanziamento sono ammissibili solo se non sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;</i>						
e	<i>e) le spese relative al personale impiegato nell'istituzione culturale o nel sito del patrimonio o per un progetto;</i>						
f	<i>f) i costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto.</i>						
5	In caso di aiuto agli investimenti, tale aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso?						
6	Il risultato operativo è stato dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero?						

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
7	Il gestore dell'infrastruttura mantiene un utile ragionevole nel periodo rilevante?					
8	In caso di aiuto al funzionamento, l'importo dell'aiuto non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione? <i>Tale condizione va garantita ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.</i>					
9	In alternativa al metodo riportato ai punti precedenti, qualora l'aiuto non superi 2 milioni di Euro, l'importo massimo dell'aiuto è stato fissato all'80% dei costi ammissibili?					art. 53 par. 8 del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017
10	Per le attività di scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni l'importo massimo degli aiuti non supera la differenza tra i costi ammissibili e le entrate attualizzate del progetto o il 70% dei costi ammissibili?					art. 53 par. 9 del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017
11	Le entrate sono state dedotte dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero?					
12	I costi ammissibili corrispondono ai costi per la pubblicazione di musica e opere letterarie, compresi i diritti d'autore, le spese di traduzione, redazione e altri costi editoriali (rilettura, correzione e revisione), ai costi di impaginazione e di pre stampa e ai costi di stampa e di pubblicazione elettronica?					
13	Sono stati esclusi i costi per la stampa e i periodici, sia cartacei che elettronici, in quanto costi non ammissibili agli aiuti in questione?					

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
	<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti a favore delle opere audiovisive (per la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive)</b>					Si noti che tali aiuti non possono essere riservati esclusivamente ai cittadini dello Stato membro che li concede e i beneficiari non sono tenuti ad essere imprese costituite a norma del diritto commerciale nazionale.	art. 54 del Reg. (UE) n. 651/2014
14	L'aiuto sostiene un prodotto culturale? <i>Al fine di evitare errori palesi nella classificazione di un prodotto come prodotto culturale, lo Stato membro stabilisce delle efficaci procedure, quali la selezione delle proposte da parte di una o più persone incaricate o la verifica rispetto a un elenco predefinito di criteri culturali.</i>						
15	L'aiuto ha assunto la forma di:						
a	<i>aiuti alla produzione di opere audiovisive;</i>						
b	<i>aiuti alla preproduzione; e</i>						
c	<i>aiuti alla distribuzione?</i>						
16	Se lo Stato membro (AdG) ha subordinato l'aiuto a obblighi di spesa a livello territoriale, il regime di aiuto alla produzione di opere audiovisive ha:						
a	<i>imposto che fino al 160% dell'aiuto concesso a favore della produzione di una determinata opera audiovisiva sia speso sul territorio dello Stato membro che ha concesso l'aiuto; o</i>						
b	<i>calcolato l'importo dell'aiuto concesso alla produzione di una determinata opera audiovisiva in termini di percentuale delle spese relative alle attività di produzione effettuate nello Stato membro che corrisponde l'aiuto, generalmente in caso di regimi di aiuti sotto forma di incentivi fiscali?</i>						
17	In entrambi i casi sopra riportati, se uno Stato membro (AdG) abbia imposto ai progetti che intendono beneficiare dell'aiuto un livello minimo di attività di produzione da effettuare sul proprio territorio, tale livello non è superiore al 50% del bilancio totale di produzione e il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale non è superiore in alcun caso all'80% del bilancio totale di produzione?						art. 54 par. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017
18	I costi sostenuti rientrano nelle seguenti categorie?						
a	<i>Per gli aiuti alla produzione: i costi complessivi relativi alla produzione di opere audiovisive, compresi i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità;</i>						
b	<i>per gli aiuti alla preproduzione: i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive;</i>						
c	<i>per gli aiuti alla distribuzione: i costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive.</i>						
19	L'intensità di aiuto per la produzione (distribuzione) di opere audiovisive è contenuta nel 50% dei costi ammissibili?						
20	In caso contrario, l'intensità è stata aumentata come segue:						
a	<i>al 60% dei costi ammissibili per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro;</i>						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
b	<i>al 100% dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE?</i>						
21	L'intensità di aiuto per la preproduzione è contenute nel limite massimo del 100% dei costi ammissibili?						
22	Se la sceneggiatura o il progetto portano alla realizzazione di un'opera audiovisiva come un film, i costi della preproduzione sono stati integrati nel bilancio totale e sono stati presi in considerazione nel calcolo dell'intensità di aiuto?						
23	L'aiuto non è riservato ad attività specifiche della produzione o a singole parti della catena di valore della produzione?						
24	L'aiuto non è riservato esclusivamente ai cittadini dello Stato che concede l'aiuto e i Beneficiari non sono tenuti ad essere imprese costituite a norma del diritto commerciale di tale Stato?						
25	Sono esclusi aiuti per le infrastrutture degli studi cinematografici?						
<b>Altre osservazioni:</b>							
<a href="#">Per passare alla FASE 3, seguire questo link</a>							
<a href="#">Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link</a>							

**Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato**

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<b>FASE 2</b>						
<b>Sezione 6.11 - Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali (Capo III, sezione 12, art. 55 del Reg. (UE) n. 651/2014, modif. Reg. (UE) 1084/2014)</b>						
1	L'uso dell'infrastruttura sportiva non è riservato a un unico sportivo professionista?					
2	Il tempo di utilizzo da parte di altri sportivi, professionisti o non, rappresenta annualmente almeno il 20% del tempo complessivo?					
3	Se l'infrastruttura è utilizzata contemporaneamente da vari utenti, sono state calcolate le frazioni corrispondenti di tempo di utilizzo?					
4	L'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali è stato aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio?					
5	Le imprese che hanno finanziato almeno il 30% dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli, purché tali condizioni siano rese pubbliche?					
6	Se club sportivi professionali sono utenti delle infrastrutture sportive, l'AdG assicura la pubblicazione delle relative condizioni tariffarie?					
7	Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura sportiva o dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale è stata assegnata in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti?					
8	L'aiuto ha assunto la forma di:					
a	a) <i>aiuto agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali;</i>					
b	b) <i>aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive.</i>					
9	In caso di aiuto agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali, i costi sostenuti corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali?					
10	In caso di aiuto al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, i costi sostenuti corrispondono ai costi per la prestazione dei servizi da parte dell'infrastruttura?					
11	Tali costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma escludono i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti?					
12	In caso di aiuto agli investimenti a favore delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali, l'importo dell'aiuto risulta non superiore alla differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento?					
13	Il risultato operativo è stato dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero?					

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
14	In caso di aiuto al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, l'importo dell'aiuto risulta non superiore alle perdite di esercizio nel periodo in questione?						
15	In alternativa ai metodi sopra riportati, in caso di aiuto non superiore a 2 milioni di Euro, l'importo massimo dell'aiuto è stato fissato all'80% dei costi ammissibili?						art. 55 par. 12 del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017
<b>Altre osservazioni:</b>							
<a href="#">Per passare alla FASE 3, seguire questo link</a>							
<a href="#">Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link</a>							

**Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato**

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<b>FASE 2</b>						
<b>Sezione 6.12 - Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali (Capo III, sezione 13, art. 56 del Reg. (UE) n. 651/2014)</b>						
1	L'operazione consiste in un aiuto agli investimenti per le infrastrutture locali, ovvero per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale?					
2	L'aiuto non consiste in:					
a	- un aiuto a favore delle infrastrutture disciplinato da altre sezioni del capo III del Reg. (UE) n. 651/2014, fatta eccezione per la sezione 1 — Aiuti a finalità regionale del Capo III del Reg. (UE) n. 651/2014;					
b	- aiuto alle infrastrutture portuali e aeroportuali.					
3	Le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria?					
4	Il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato?					
5	Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono stati assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti?					
6	I costi sostenuti corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali?					
7	L'importo dell'aiuto risulta non superiore alla differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento?					
8	Il risultato operativo è stato dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero?					
9	L'aiuto non è stato concesso in favore di infrastrutture dedicate? <i>Tale aiuto non è esentato dall'obbligo di notifica</i>					
	<b>Altre osservazioni:</b>					
<a href="#">Per passare alla FASE 3, seguire questo link</a>						
<a href="#">Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link</a>						

**Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato**

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<b>FASE 2</b>						
<b>Sezione 6.13 - Aiuti agli aeroporti regionali (art. 56a del Reg. (UE) n. 651/2014, modif. Reg. (UE) 1084/2017)</b>						
1	L'aeroporto è aperto a tutti i potenziali utenti, o, nel caso di limitazione fisica della capacità, l'assegnazione degli spazi è stata effettuata sulla base di criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori?(condizione applicabile anche agli aiuti al funzionamento)					
2	È escluso che l'aiuto sia stato concesso per la delocalizzazione degli aeroporti esistenti o per la creazione di un nuovo aeroporto di passeggeri, compresa la conversione di un aeroporto aereo esistente in un aeroporto passeggeri? (condizione applicabile anche agli aiuti al funzionamento)					
3	L'investimento in questione non supera quanto è necessario per gestire il traffico previsto a medio termine sulla base di previsioni di traffico ragionevoli? <i>Tale condizione non si applica agli aeroporti con traffico medio annuo fino a 200 000 passeggeri durante i due esercizi precedenti l'anno in cui l'aiuto è effettivamente stato concesso e se non si preveda che l'aeroporto aumenti il traffico passeggeri medio annuo a oltre 200 000 passeggeri entro due esercizi successivi alla concessione dell'aiuto.</i>					
4	È escluso che l'aiuto agli investimenti sia stato concesso a un aeroporto situato a 100 km o 60 minuti di viaggio in auto, autobus, treno o treno ad alta velocità da un aeroporto esistente da cui operano servizi aerei di linea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 16 Regolamento (CE) n. 1008/2008? (cfr. Nota 1)					
5	È escluso che l'aiuto agli investimenti sia stato concesso agli aeroporti con traffico medio annuo di passeggeri di oltre tre milioni durante i due esercizi precedenti l'anno in cui l'aiuto è stato effettivamente concesso? <i>Gli aiuti agli investimenti non devono produrre presumibilmente un aumento del traffico annuo medio a oltre tre milioni di passeggeri entro i due esercizi successivi alla concessione dell'aiuto.</i>					
6	L'importo dell'aiuto all'investimento è pari o inferiore alla differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento?					
7	Il risultato operativo è stato dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli o attraverso un meccanismo di recupero?					
8	È escluso che l'aiuto sia stato concesso agli aeroporti con traffico medio annuo di merci superiore a 200 000 tonnellate durante i due esercizi precedenti l'anno in cui l'aiuto è effettivamente concesso? (condizione applicabile anche agli aiuti al funzionamento) <i>L'aiuto non deve produrre presumibilmente un aumento della media annua del traffico merci dell'aeroporto di oltre 200 000 tonnellate entro i due esercizi successivi alla concessione dell'aiuto.</i>					

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
9	I costi ammissibili sono i costi relativi agli investimenti in infrastrutture aeroportuali, compresi i costi di progettazione?					
10	L'importo dell'aiuto all'investimento non supera: - il 50% dei costi ammissibili per gli aeroporti con un traffico passeggeri medio annuo da uno a tre milioni di passeggeri durante i due esercizi precedenti l'anno in cui l'aiuto è effettivamente concesso; - il 75% dei costi ammissibili per gli aeroporti con traffico medio annuo di passeggeri pari a un milione di passeggeri durante i due esercizi precedenti l'anno in cui l'aiuto è effettivamente concesso. <i>Nel caso di aeroporti situati in regioni remote le intensità di cui sopra possono essere aumentate di 20 punti percentuali.</i>					
11	È escluso che aiuti al funzionamento siano stati concessi agli aeroporti con traffico medio annuo di oltre 200 000 passeggeri durante i due esercizi precedenti l'anno in cui l'aiuto è effettivamente concesso?					
12	L'importo dell'aiuto al funzionamento non supera quanto necessario per coprire le perdite operative e un profitto ragionevole nel corso del periodo di riferimento?					
13	L'aiuto è stato concesso secondo rate periodiche fissate ex ante, che non siano aumentate durante il periodo per il quale è concesso l'aiuto o nella forma di importi definiti ex post in base alle perdite operative osservate?					
14	È escluso che l'aiuto al funzionamento sia stato versato per anni solari nei quali il traffico passeggeri annuale dell'aeroporto abbia superato i 200.000 passeggeri?					
15	È escluso che la concessione di aiuti al funzionamento sia stata subordinata alla conclusione di accordi con le compagnie aeree specifiche relative agli oneri aeroportuali, ai pagamenti di commercializzazione o ad altri aspetti finanziari delle operazioni delle compagnie aeree nell'aeroporto interessato?					
<b>Altre osservazioni:</b>						
<b>NOTA 1</b>						
Tale condizione non si applica agli aeroporti con traffico medio annuo fino a 200 000 passeggeri durante i due esercizi precedenti l'anno in cui l'aiuto è effettivamente stato concesso e se non si preveda che l'aeroporto aumenti il traffico passeggeri medio annuo a oltre 200 000 passeggeri entro due esercizi successivi alla concessione dell'aiuto.						
Non si applica inoltre quando l'aiuto agli investimenti è concesso ad un aeroporto situato a meno di 100 chilometri dagli aeroporti esistenti da cui operano servizi aerei di linea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008, a condizione che la rotta tra ciascuno di questi altri aeroporti esistenti e l'aeroporto che riceve l'aiuto comporti necessariamente un tempo totale di viaggio per trasporto marittimo di almeno 90 minuti o il trasporto aereo.						
<a href="#">Per passare alla FASE 3, seguire questo link</a>						
<a href="#">Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link</a>						

**Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato**

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<b>FASE 2</b>						
<b>Sezione 6.14 - Aiuti a favore dei porti marittimi e porti interni (art. 56b e 56c del Reg. (UE) n. 651/2014, modif. Reg. (UE) 1084/2017)</b>						
	<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti per porti marittimi</b>					art. 56b del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017
1	I costi ammissibili sono i seguenti costi (compresi i costi di progettazione) di:					
a	<i>investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'aggiornamento delle infrastrutture portuali;</i>					
b	<i>investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'aggiornamento delle infrastrutture di accesso;</i>					
c	<i>dragaggio?</i>					
2	Sono esclusi i costi relativi ad attività non collegate al trasporto, comprese le installazioni di produzione industriali attive in un porto, uffici o negozi, nonché le sovrastrutture di porti?					
3	L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento o del dragaggio?					
4	Il risultato operativo è stato dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli o attraverso un meccanismo di recupero?					
5	Nel caso di investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'aggiornamento delle infrastrutture portuali l'intensità dell'aiuto non supera:				In alternativa, per gli aiuti non superiori a 5 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80% dei costi ammissibili.	
a	<i>il 100% dei costi ammissibili nel caso in cui i costi totali ammissibili del progetto ammontino a 20 milioni di Euro;</i>					
b	<i>l'80% dei costi ammissibili nel caso in cui i costi totali ammissibili del progetto siano superiori a 20 milioni di Euro e fino a 50 milioni di Euro (cfr. Nota 1);</i>					
c	<i>il 60% dei costi ammissibili nel caso in cui i costi totali ammissibili del progetto siano superiori a 50 milioni di Euro e fino all'importo di cui alla pertinente soglia ex art. 4, lett. ee) del Reg. (UE) n. 651/2014 (cfr. Nota 1);</i>					
d	<i>il 100% dei costi ammissibili di cui al punto 1, lettera b) e lettera c), fino all'importo di cui alla pertinente soglia ex art. 4, lett. ee) del Reg. (UE) n. 651/2014?</i>					
6	Le concessioni o altra affidamento ad una terza parte per costruire, aggiornare, operare o affittare infrastrutture portuali ausiliarie sono state affidate su una base competitiva, trasparente, non discriminatoria e incondizionata?					
7	Le infrastrutture portuali assistite sono state messe a disposizione degli utenti interessati su base equa, non discriminatoria nonché a condizioni di mercato?					

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti per porti interni</b>						art. 56c del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017
1 I costi ammissibili sono i seguenti costi (compresi i costi di progettazione) di:						
a <i>investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'aggiornamento delle infrastrutture portuali;</i>						
b <i>investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'aggiornamento delle infrastrutture di accesso;</i>						
c <i>dragaggio?</i>						
2 Sono esclusi i costi relativi ad attività non collegate al trasporto, comprese le installazioni di produzione industriali attive in un porto, uffici o negozi, nonché le sovrastrutture di porti?						
3 L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento o del dragaggio?					In alternativa, per gli aiuti non superiori a 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80% dei costi ammissibili.	
4 Il risultato operativo è stato dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli o attraverso un meccanismo di recupero?					cfr. Nota al punto 3	
5 L'intensità massima dell'aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili fino all'importo di cui alla pertinente soglia ex art. 4, lett. ff) del Reg. (UE) n. 651/2014?					cfr. Nota al punto 3	
6 Le concessioni o altra affidamento ad una terza parte per costruire, aggiornare, operare o affittare infrastrutture portuali ausiliarie sono state affidate su una base competitiva, trasparente, non discriminatoria e incondizionata?						
7 Le infrastrutture portuali assistite sono state messe a disposizione degli utenti interessati su base equa, non discriminatoria nonché a condizioni di mercato?						
<b>Altre osservazioni:</b>						
<b>NOTA 1</b>						
Tali intensità di aiuto possono essere aumentate di 10 punti percentuali per investimenti localizzati in zone di cui all'art. 107, comma 3, lett. a) del TFUE e di 5 punti percentuali per investimenti localizzati in zone di cui all'art. 107, comma 3, lett. c) del TFUE.						
<a href="#">Per passare alla FASE 3, seguire questo link</a>						
<a href="#">Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link</a>						

**Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato**

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<b>FASE 2</b>						
<b>Sezione 6.15 - Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote (Capo III, sezione 9, art. 51 del Reg. 651/2014)</b>						
1	L'intero aiuto va a beneficio degli utenti finali che hanno la residenza abituale in regioni remote?					
2	L'aiuto è stato concesso per il trasporto di passeggeri su una rotta che collega un aeroporto o porto in una regione remota con un altro aeroporto o porto all'interno dello Spazio Economico Europeo?					
3	L'aiuto è stato accordato senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore o dal tipo di servizio e senza limitazione della precisa rotta da o verso la regione remota?					
4	I costi sostenuti corrispondono al prezzo di un biglietto di andata e ritorno, da o per la regione remota, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all'utente?					
5	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite massimo del 100% dei costi ammissibili?					
	<b>Altre osservazioni:</b>					
<a href="#">Per passare alla FASE 3, seguire questo link</a>						
<a href="#">Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link</a>						

**Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato**

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<b>FASE 2</b>						
<b>Sezione 6.16 - Aiuti sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di Servizi di Interesse Economico Generale (Decisione C(2011)9380)</b>						
1	L'operazione configura un aiuto di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG)? (cfr. Nota 1)					Causa C-280/00 Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark
2	L'aiuto di Stato può essere esentato dall'obbligo di notifica alla Commissione Europea, ovvero rientra in una delle categorie di cui alla Decisione C(2011)9380 della Commissione Europea stessa?					art. 2, Decisione C(2011)9380 (o 2012/21/UE)
3	L'operazione è stata affidata all'impresa che svolge un Servizio di Interesse Economico Generale attraverso un atto formale che include:					art. 4, Decisione C(2011)9380
a	<i>l'oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico;</i>					
b	<i>l'impresa e, se del caso, il territorio interessati;</i>					
c	<i>la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente conferiti all'impresa dall'autorità che assegna l'incarico;</i>					
d	<i>la descrizione del sistema di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;</i>					
e	<i>le disposizioni intese a prevenire ed eventualmente recuperare le sovracompensazioni e</i>					
f	<i>un riferimento alla Decisione C(2011)9380 della Commissione Europea?</i>					
4	L'ammontare annuo per la compensazione di servizio pubblico è inferiore a 15 milioni di Euro, per la fornitura di servizi di interesse economico generale? <i>Salvo in caso di servizi per necessità sociali, relativi alla salute e ai servizi di cura di lungo termine, inclusi ospedali, servizi di cura per i bambini, accesso e reinserimento nel mercato del lavoro, edilizia sociale e servizi sociali e per l'inclusione di gruppi vulnerabili, non sottoposti a soglie</i>					
5	Il periodo di affidamento dei servizi in esame è inferiore a 10 anni?					
6	La compensazione rispetta le disposizioni di cui all'art. 5 della Decisione C(2011)9380 della Commissione Europea?					art. 5, Decisione C(2011)9380
7	Lo Stato membro (AdG) ha rispettato gli obblighi di controllo e informazione di cui agli artt. 6-9 della Decisione C(2011)9380 della Commissione Europea?					artt. 6-9, Decisione C(2011)9380
<b>Altre osservazioni:</b>						

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<p><b>NOTA 1</b>  Qualora siano rispettate le seguenti quattro condizioni cumulative, si configura un aiuti di Stato:</p> <p>1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;</p> <p>2) i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;</p> <p>3) la compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire integralmente o parzialmente i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un ragionevole margine di profitto;</p> <p>4) quando in un caso specifico la scelta dell'impresa da incaricare dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata mediante una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari, avrebbe dovuto sopportare.</p>						
<p><a href="#">Per passare alla FASE 3, seguire questo link</a></p>						
<p><a href="#">Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link</a></p>						

**Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato**

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<b>FASE 3</b>						
<b>Sezione 7 - Punti di controllo trasversali relativi alla procedura di erogazione dell'aiuto</b>						
1	La procedura e i criteri di selezione utilizzati per l'individuazione del Beneficiario sono coerenti con:					
a	<i>il Programma Operativo (PO)?</i>					Programma Operativo
b	<i>i Criteri di selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza?</i>					Criteri di selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014
c	<i>quanto previsto al riguardo nella Descrizione delle Procedure dell'Autorità di Gestione (AdG) e nel Manuale dell'AdG?</i>					Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG
2	I criteri di selezione inclusi nell'Avviso:					art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013 Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza
a	<i>garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità?</i>					
b	<i>sono non discriminatori e trasparenti?</i>					
c	<i>tengono conto dei principi di pari opportunità, non discriminazione e sviluppo sostenibile?</i>					
3	Il Beneficiario ha ricevuto un documento contenente le condizioni per il sostegno relative all'operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione? <i>Verificare anche che il Beneficiario sia stato informato sugli obblighi di contabilità separata o codifica contabile; rispetto della normativa sull'ammissibilità della spesa; informazione e pubblicità; monitoraggio.</i>					art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013 Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG
4	L'AdG/OI si è accertata che il Beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui al punto precedente prima dell'approvazione dell'operazione?					art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013
5	L'informazione in merito alle risorse finanziarie disponibili è conforme all'art. 2 del D. Lgs. 123/98?					art. 2 del D. Lgs. 123/98
6	L'AdG/OI ha verificato che le operazioni selezionate per il sostegno dei Fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71, Reg. (UE) n. 1303/2013 a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal Programma?					art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
7	Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità della procedura?					art. 115ss, Reg. (UE) n. 1303/2013 Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG
8	Lo schema di dichiarazione del Beneficiario per l'accesso all'intervento è stato pubblicato dal soggetto competente delle concessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (o nel Bollettino Ufficiale della Regione - BUR)?				La previsione normativa nazionale potrebbe avere declinazioni regionali differenti.	artt. 4, 5, 6 del D. Lgs. 123/98
9	Il Beneficiario ha rispettato il termine stabilito nell'Avviso per la presentazione della candidatura?					
10	Sono state utilizzate idonee modalità per la registrazione e la protocollazione delle domande pervenute secondo l'ordine cronologico di presentazione?					
11	Le domande pervenute sono conservate adeguatamente?					
12	Più in particolare, la candidatura del Beneficiario dell'operazione oggetto di audit è stata regolarmente registrata e protocollata, secondo le modalità previste?					
13	Per l'accesso all'intervento il Beneficiario ha presentato una dichiarazione, secondo lo schema preventivamente pubblicato, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa (e da eventuali altri soggetti, come richiesto dalla procedura), attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni?					art. 4, 5 e 6 del D.Lgs 123/98
14	La dichiarazione presentata è completa della documentazione e delle informazioni necessarie per l'avvio dei procedimento (es. scheda tecnica firmata da parte di soggetto abilitato, se previsto dall'avviso)?					
15	La domanda di accesso agli interventi contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento?					art. 4, 5 e 6 del D.Lgs 123/98

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
16	La dichiarazione è stata presentata nei termini e nelle forme richieste dall'Avviso?					La Checklist CE chiede che la domanda del Beneficiario includa: nome e categoria di impresa; descrizione del progetto, incluse le date di inizio e fine; localizzazione del progetto; lista dei costi; tipologia di aiuto (i.e. sovvenzione, prestito, capitale, garanzia, assistenza rimborsabile, o altro) e ammontare del finanziamento pubblico necessario per il progetto	art. 4, 5 e 6 del D.Lgs 123/98
17	E' stata costituita un'apposita Commissione di valutazione delle domande?						
18	I membri della Commissione hanno dichiarato la loro indipendenza dai potenziali Beneficiari?						
19	In caso la fase di pre-istruttoria o istruttoria sia svolta da una struttura esterna, il soggetto competente è stato formalmente individuato e pagato in conformità alla disciplina applicabile ed è in possesso di requisiti di competenza e indipendenza?						art. 3 del D.Lgs. 123/98
20	In caso la fase di pre-istruttoria o istruttoria sia svolta da una struttura esterna, il soggetto competente è stato formalmente individuato e pagato in conformità alla disciplina applicabile ed è in possesso di requisiti di competenza e indipendenza?						art. 3, D.Lgs. 123/98
21	I verbali delle riunioni della Commissione di valutazione sono completi e firmati da tutti i relativi membri?						
22	Il soggetto competente per l'istruttoria/ valutazione ha accertato la completezza e la regolarità della domanda e delle dichiarazioni allegate?						art. 4, 5 e 6 del D.Lgs 123/98
23	I Criteri di selezione delle operazioni inclusi nell'Avviso sono stati effettivamente applicati dalla/e Commissione/i di valutazione?						
24	L'AdG ha provveduto ad adottare la graduatoria/elenco delle domande ammesse ed escluse con atto formale?						
25	L'AdG ha provveduto a pubblicare la graduatoria/elenco delle domande ammesse ed escluse, inclusi i motivi dell'esclusione, nelle modalità previste?						
26	L'effettiva procedura di selezione realizzata è conforme con le modalità previste nell'Avviso, nonché con la Descrizione delle Procedure dell'AdG e il Manuale dell'AdG?						Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG
27	L'AdG ha provveduto alle eventuali comunicazioni previste in relazione all'ammissione a finanziamento?						

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
28	L'AdG ha provveduto a verifiche preliminari all'ammissione a finanziamento?					
29	L'operazione è stata ammessa a finanziamento con atto formale? <i>Specificare contributo richiesto e contributo concesso</i>					
30	La Convenzione/Atto di concessione con il Beneficiario è conforme all'Avviso e a quanto previsto nella Descrizione delle Procedure dell'AdG e/o nel Manuale dell'AdG (es. eventuale format)?					Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG
31	L'atto di concessione/Convenzione con il Beneficiario riporta il CUP?					
32	Il Beneficiario ha fornito le informazioni sul conto corrente dedicato all'operazione?					
33	Sono stati presentati ricorsi?					
34	Sono stati emessi provvedimenti di autotutela da parte dell'Amministrazione?					
35	Sono stati emanati Sentenze, Ordini o Decreti da parte del Giudice che incidano sulla regolarità della procedura e/o sull'attuazione dell'operazione e relativa ammissibilità della spesa? <i>Acquisire informazioni sullo stato di eventuali procedure giudiziarie</i>					
36	L'Autorità di Gestione del PO è stata tempestivamente informata del ricorso e dei relativi effetti sul regolare svolgimento della procedura?					
37	La procedura attuativa relativa all'intervento è stata correttamente registrata nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAI)?					La verifica può essere svolta per gli aiuti concessi dopo il 12 agosto 2017. Dal 2020 (tre anni dall'obbligo di registrazione) sarà possibile acquisire informazioni sul rispetto del plafond de minimis.
38	Il Beneficiario dell'operazione oggetto di audit:					
a	▪ è un soggetto esistente e realmente operante?					
b	▪ è quello indicato nella Convenzione/atto di concessione?					
c	▪ possiede i requisiti indicati nell'Avviso?					
39	L'operazione oggetto di audit:					
a	▪ rientra nell'ambito di applicazione del Fondo interessato?					art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013
b	▪ è coerente con il PO?					Programma Operativo
c	▪ può essere attribuita a una categoria di operazione individuata nella o nelle priorità del PO interessata/e?					art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013 Programma Operativo
d	▪ è coerente con i Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza?					Criteri di selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
e	• è coerente con l'Avviso?						
40	L'AdG ha adottato l'impegno di spesa? <i>Specificare estremi dell'atto, nonché Quota UE, Quota Stato, Quota regione</i>						
41	Il CUP è stato riportato in tutti i documenti di impegno e assegnazione delle risorse al Beneficiario?						
42	La fideiussione o altra garanzia presentata dal Beneficiario garantisce l'importo richiesto secondo quanto stabilito dall'AdG (in particolare a titolo di anticipo)?						art. 131, comma 4, del Reg. (UE) n. 1303/2013
43	La fideiussione o altra garanzia presentata dal Beneficiario ha una scadenza congrua rispetto a quanto previsto dall'art. 131 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dal bando/avviso?						
44	La fideiussione o altra garanzia è stata emessa da un Istituto abilitato? <i>Verificare la presenza dell'Istituto nell'elenco della Banca d'Italia o nell'elenco IVASS delle compagnie assicuratrici.</i>						
45	In caso di concessione di proroga al Beneficiario, la scadenza della fideiussione è stata adeguata di conseguenza (laddove pertinente)?						
46	Le risorse assegnate al Beneficiario sono imputate al pertinente capitolo del bilancio dell'Amministrazione?						
<b>Altre osservazioni:</b>							

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
<b>Sezione 8.1 - Specificità della procedura automatica (art. 4 del D.Lgs. 123/98)</b>							
1	E' stata correttamente scelta l'erogazione tramite procedura automatica? <i>La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'intervento e' concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente.</i>						art. 3 del D.Lgs. 123/98
2	L'Amministrazione competente (AdG) ha determinato previamente per tutti i Beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione?						
3	I Beneficiari sono stati adeguatamente informati in merito all'ammontare massimo dell'intervento concedibile, agli investimenti ammissibili, alle modalità di accesso all'intervento e alle modalità di erogazione? <i>Descrivere le modalità attraverso cui è stata fornita al Beneficiario una adeguata informativa.</i>						
4	Le spese sono ammissibili ove sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione o nel corso dell'esercizio precedente?						art. 4 del D. Lgs. 123/98
5	Il soggetto competente ha accertato la completezza e la regolarità delle dichiarazioni presentate dalle imprese e relativi allegati secondo l'ordine cronologico di presentazione?						
6	L'esito della valutazione è stato opportunamente comunicato agli interessati entro il termine di 30 giorni?						
7	Nello specifico, qualora la dichiarazione fosse viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente. è stato comunicato all'impresa il diniego all'intervento entro il termine di 30 giorni?						
<b>Altre osservazioni:</b>							
<a href="#">Per passare alla FASE 4, seguire questo link</a>							
<a href="#">Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link</a>							

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
<b>Sezione 8.2 - Specificità della procedura valutativa (art. 5 del D.Lgs. 123/98)</b>							
1	E' stata correttamente scelta l'erogazione tramite procedura valutativa? <i>La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi.</i>						art. 3 del D.Lgs. 123/98
2	L'AdG / Responsabile di Azione ha pubblicato un Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana/Bollettino Ufficiale della Regione?						
3	Tale pubblicazione è avvenuta almeno novanta giorni prima dell'invio delle domande?						
4	L'Avviso include i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti adottati (a graduatoria o a sportello)?						
5	L'attività istruttoria ha verificato:						
a	- il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative,						
b	- la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente,						
c	- la tipologia del programma e il fine perseguito,						
d	- la congruità delle spese sostenute?						
6	Qualora l'attività istruttoria presupponesse anche la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa è stata svolta con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonché alla sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale?						
7	Ove i programmi siano stati volti a realizzare, ampliare o modificare impianti produttivi, sono stati utilizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa?						
8	Le attività istruttorie e le relative decisioni sono state definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda?						
9	Il progetto o programma d'investimento è stato avviato successivamente alla presentazione della domanda? <i>Sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle Leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando precedente.</i>						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
<b>Punti di controllo applicabili ai procedimenti a graduatoria</b>							
10	Il bando di gara (Avviso) regola i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande?						
11	Sono stati predeterminati idonei parametri oggettivi, analitici, non discriminatori e coerenti con le finalità dell'intervento per la selezione delle iniziative ammissibili?						
12	Il soggetto competente per la valutazione ha effettuato una valutazione comparata sulla base dei parametri oggettivi predeterminati?						
13	Le attività di valutazione e le relative decisioni sono state definite entro i termini definiti dall'Avviso?						
<b>Punti di controllo applicabili ai procedimenti a sportello</b>							
14	Sono state definite le soglie e le condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilità all'attività istruttoria?						
15	L'attività istruttoria si è svolta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande?						
16	L'attività istruttoria si è svolta sulla base delle predefinite soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative?						
17	Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è stata disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande?						
<b>Altre osservazioni:</b>							
<a href="#">Per passare alla FASE 4, seguire questo link</a>							
<a href="#">Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link</a>							

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<b>Sezione 8.3 - Specificità della procedura negoziale (art. 6 del D.Lgs. 123/98)</b>						
1	E' stata correttamente scelta l'erogazione tramite procedura negoziale? <i>La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata.</i>					art. 3 del D.Lgs. 123/98
2	Nel caso in cui l'intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente da Enti locali, sono stati definiti gli impegni di tali Enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi?					
3	L'AdG/Responsabile di Azione ha pubblicato un apposito bando (Avviso) per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi (Avvisi) stessi, su base territoriale o settoriale?					
4	L'Avviso individua previamente i criteri di selezione dei contraenti?					
5	I criteri di selezione sono stati individuati con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati?					
6	L'Avviso determina:					
a	- le spese ammissibili,					
b	- le forme e le modalità degli interventi,					
c	- la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse,					
d	- la documentazione necessaria per l'attività istruttoria?					
7	L'Avviso regola i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande?					
8	Tenendo conto delle specificità previste nell'Avviso l'attività istruttoria ha verificato:					
a	- il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative,					
b	- la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente,					
c	- la tipologia del programma e il fine perseguito,					
d	- la congruità delle spese sostenute?					

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
9	Qualora l'attività istruttoria presupponesse anche la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa è stata svolta con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonché alla sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale?						
10	Ove i programmi siano stati volti a realizzare, ampliare o modificare impianti produttivi, sono stati utilizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa?						
<b>Altre osservazioni:</b>							
<a href="#">Per passare alla FASE 4, seguire questo link</a>							
<a href="#">Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link</a>							

**Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato**

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<b>FASE 4</b>						
<b>Sezione 9 - Verifiche sull'impresa beneficiaria dell'aiuto</b>						
1	Il Beneficiario rientra in una delle categorie di impresa ammesse dallo specifico regime di aiuto in esame (cfr. Nota 1) e in particolare in una delle categorie che seguono?					La dimensione dell'impresa può essere condizione di ammissibilità oppure determinare una maggiorazione dell'intensità. Eventuali variazioni della dimensione di impresa successive alla data di concessione, nel corso delle erogazioni, sono ininfluenti rispetto alla determinazione dell'aiuto concesso.  Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 e Raccomandazione della Commissione Europea sulla definizione di PMI del 6/5/2003 Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/05/2005
a	<i>Il Beneficiario è una micro impresa Si intende micro impresa una impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.</i>					Si noti che un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più Enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente. Fanno eccezione i casi riportati nel paragrafo 2 art. 3 della Raccomandazione CE sulla Definizione di PMI del 6/5/2003 e nel comma 3, art. 3 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/05/2005, ovvero: "La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente: a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro; b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro; c) investitori istituzionali compresi i fondi di
b	<i>Il Beneficiario è una piccola impresa Si intende piccola impresa una impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.</i>					cfr. supra

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
c	Il Beneficiario è una media impresa Si intende media impresa una impresa che occupa meno di 250 persone e che realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro					cfr. supra	
d	Il Beneficiario è una grande impresa Si intende grande impresa una impresa che occupa più di 250 persone e che realizza un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro						
2	Il Beneficiario è una impresa autonoma? (cfr. Nota 2)						Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014
3	Qualora il Beneficiario avesse imprese associate, i relativi dati sono stati correttamente tenuti in considerazione ai fini della determinazione della categoria di impresa? (cfr. Nota 3)					Ad eccezione dei casi riportati nel paragrafo 2 art. 3 della Raccomandazione della Commissione Europea sulla definizione di PMI del 6/5/2003 e nel comma 3, art. 3 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/05/2005 su citati	
4	Qualora il Beneficiario avesse imprese collegate, i relativi dati sono stati correttamente tenuti in considerazione ai fini della determinazione della categoria di impresa? (cfr. Nota 4)						
5	Il Beneficiario Finale è una rete di imprese: - senza personalità giuridica (Rete-Contratto) e ATI, ATS e RTI; - con personalità giuridica (Rete-Soggetto) e Consorzi o Società Consortili, costituiti ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice civile?					Cfr. in particolare art. 14, par.14, e art. 27, par. 2, del Reg. (UE) n. 651/147 e la Comunicazione CE sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107 TFUE (2016/C 262/01) al cap.4.3, punto 115, nota 179: "Un'impresa intermedia che agisce come semplice veicolo per trasferire il vantaggio al beneficiario e non conserva alcun vantaggio non dovrebbe di norma essere considerata beneficiaria di aiuti di Stato."	
6	Il Beneficiario è della tipologia prevista dalla forma di aiuto, dal PO e dall'Avviso?						
7	La verifica della dimensione d'impresa dell'aspirante beneficiario è agli atti e risulta da una relazione istruttoria firmata dal soggetto competente e protocollata in data precedente la data dell'atto di concessione?					La dimensione di impresa può essere oggetto di autodichiarazione in sede di domanda di accesso e successivamente può essere verificata a campione. In tal caso la verifica può avvenire anche attraverso la consultazione del RNA grazie all'interoperabilità della stessa con la BD della Camera di commercio. Eventuali modifiche della dimensione dell'impresa intervenute in anni successivi a quello dell'atto di concessione sono irrilevanti e non hanno effetti sugli aiuti concessi.	Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 e Raccomandazione della Commissione Europea sulla definizione di PMI del 6/5/2003 Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/05/2005

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
8	Il Beneficiario ha chiesto il contributo per una sede operativa nella zona di ammissibilità del Programma? Oppure, in caso di Associazione Temporanea di Imprese (ATI), tutti i Beneficiari si riferiscono ad una sede operativa in tale zona?					La sede operativa deve essere effettiva al momento dell'erogazione dell'aiuto e non ai fini della richiesta di aiuto, momento in cui può essere sufficiente l'impegno ad aprire una sede. Cfr Fase 2 - Sezione 5	art. 70. Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 13, commi 2 e 3, Reg. (UE) n. 1304/2013
9	Il settore di attività del Beneficiario rientra nelle tipologie previste dalla disciplina dell'operazione, dal PO, dall'Avviso?						
10	Il Beneficiario è regolarmente iscritto nel registro delle imprese?						
11	Il Beneficiario ha regolare partita IVA o CF?						
12	Il Beneficiario ha dichiarato di non essere un'impresa in difficoltà ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014? (cfr. Nota 5) <i>L'AdA deve ottenere delle evidenze relative ai controlli svolti dall' AdG/OI su tale aspetto ed una congrua documentazione a supporto degli stessi (visure, statuti, atti costitutivi, bilanci d'esercizio degli ultimi tre anni, ecc.)</i>						art. 2, comma 18, del Reg. (UE) n. 651/2014
13	Il Beneficiario risulta in regola con gli obblighi fiscali, assistenziali e previdenziali previsti dalla normativa vigente? (cfr. Nota 6)						
14	Il Beneficiario è in possesso di eventuali certificazioni/accreditamenti richiesti dal procedimento?					Verificare se l'Avviso prevedeva il possesso delle certificazioni. Se vi sono incongruenze rispetto a quanto previsto da Avviso, evidenziare l'irregolarità e la portata dell'irregolarità.	Es. DPR n. 59 del 13/03/2013
15	In caso il Beneficiario risulti destinatario di provvedimenti di revoca / richieste di restituzione di agevolazioni pubbliche (ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte del Beneficiario stesso), è avvenuta la restituzione dei relativi importi?						
16	Eventuali variazioni relative al Beneficiario (es. sede, forma giuridica, composizione dell'ATI, ecc.) erano ammissibili e sono state approvate?						
<b>Altre osservazioni:</b>							

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<b>NOTA 1</b>						
<p>Al fine di calcolare i dati degli effettivi (ULA) e i dati finanziari (fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo), occorre considerare i dati delle imprese collegate e associate al Beneficiario, ai sensi di quanto previsto nell'allegato 1 del Regolamento 651/2015.</p> <p>Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi (ULA), sono determinati in base ai conti dell'impresa stessa.</p> <p>Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi (ULA), sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure se disponibili sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.</p> <p>Nello specifico, ai dati degli effettivi e ai dati finanziari relativi all'impresa beneficiaria si aggregano i dati delle eventuali imprese associate situate immediatamente a monte ed a valle dell'impresa stessa. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla% più elevata tra la% di partecipazione al capitale o la% di diritti di voto detenuta. Inoltre, si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa qualora non siano già stati considerati nei conti tramite consolidamento.</p> <p>Inoltre, ai dati delle imprese associate all'impresa beneficiaria, risultanti dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili, si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese collegate alle imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.</p> <p>Inoltre, ai dati delle imprese collegate all'impresa beneficiaria, risultanti dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili, si aggiungono in modo proporzionale i dati relativi alle eventuali imprese associate alle imprese collegate, situate immediatamente a monte ed a valle delle imprese collegate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento in proporzione alla% più elevata tra la% di partecipazione al capitale o la% di diritti di voto detenuta.</p> <p>L'AdA deve ottenere delle evidenze relative ai controlli svolti dall' AdG/OI su tale aspetto ed una congrua documentazione a supporto degli stessi (visure, statuti, atti costitutivi, bilanci d'esercizio e consolidati ecc.)</p>						
<b>NOTA 2</b>						
<p>Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata oppure come impresa collegata.</p> <p>Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).</p> <p>Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:</p> <p>a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;</p> <p>b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;</p> <p>c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;</p> <p>d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.</p> <p>Un'impresa può essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:</p> <p>a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 Euro;</p> <p>b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;</p> <p>c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;</p> <p>d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di Euro e meno di 5 000 abitanti.</p>						
<b>NOTA 3</b>						
<p>Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).</p>						

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<p><b>NOTA 4</b>            Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:            a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;            b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;            c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;            d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.            Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora i seguenti investitori:            a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 Euro;            b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;            c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;            d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di Euro e meno di 5 000 abitanti.            non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.            Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma dell'art. 3 par. 2 dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui all'art. 3 par. 2 dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, sono anch'esse considerate imprese collegate.            Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui. Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.</p>						
<p><b>NOTA 5</b>            Come specificato nel paragrafo 18 dell'art. 2 del Reg. 651/2014, si definisce una «impresa in difficoltà» un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:            a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;            b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;            c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;            d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;            e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:            1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e            2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.            Il campo di applicazione del Regolamento "De minimis", n. 1407/2013, non pone limiti alle "impresa in difficoltà". Pertanto tale status non va verificato in caso di sovvenzioni concesse in de minimis. Tuttavia, in caso di prestiti e garanzie andranno rispettate le specifiche condizioni previste all'articolo 4 "calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo" del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Si rimanda alla Fase 2, Sezione 3.</p>						
<p><b>NOTA 6</b>            Si fa riferimento, ad esempio, all'obbligo del controllo fiscale prima di pagamenti superiori ai 10.000 euro a carico delle PA (art.48 bis del D.P.R n. 602/1973) o alla della regolarità del DURC, che sono da verificarsi all'atto dell'erogazione, salvo diversa previsione del bando.</p>						
<p><b>Sezione 10 - Spese ammissibili e pagamento</b></p>						
1	I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme?					
a	- credito d'imposta, <i>Il credito d'imposta, non rimborsabile, può essere fatto valere, con le modalità e i criteri di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, ai fini dell'IVA, dell'IRPEG e dell'IRPEF, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</i>					

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
b	- bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (cfr Nota 1)						art. 7 del D. lgs. 123/98
c	- concessione di garanzia, <i>L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti e' calcolato secondo quanto disposto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Le eventuali differenze sono scontate al valore attuale al tasso di riferimento in vigore al momento della concessione dell'intervento.</i>						
d	- contributo in conto capitale (cfr. Nota 2),						
e	- contributo in conto interessi (cfr. Nota 3),						
f	- finanziamento agevolato (cfr. Nota 4).						
2	I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate?						art. 7 del Reg. (UE) n. 651/2014, modif. Reg. (UE) n. 2017/1084
3	Le spese sono conformi agli interventi previsti dal PO?						
4	Le spese sono conformi alle condizioni per il sostegno dell'operazione?						
5	Le spese sono state sostenute per interventi ammissibili secondo le procedure per la selezione dell'operazione?						
6	Le voci di costo e le tipologie di spesa sono coerenti con quelle previste nell'Avviso per la selezione dell'operazione? (cr. Nota 5)						
7	Le spese rispettano i limiti e i massimali per l'operazione, ove previsti?						
8	La spesa è riferibile esattamente al Beneficiario che richiede l'erogazione del contributo?						
9	Sono stati rispettati i termini per la realizzazione dell'intervento previsti dal bando/Avviso e dall'operazione? <i>Es. in caso di procedura automatica, l'iniziativa deve essere stata realizzata nel termine previsto dalla pertinente disciplina e in ogni caso non oltre due anni decorrenti dalla data della concessione.</i>					Data inizio intervento: Data fine intervento:	art. 4 del D.Lgs 123/98
10	Sono stati rispettati i termini per l'ammissibilità delle spese previsti dal bando/Avviso e dall'operazione?					Data prima fattura: Data ultima fattura: Data primo pagamento: Data ultimo pagamento: Inizio ammissibilità: Termine ammissibilità:	
11	I beni materiali acquistati sono stati registrati nell'Inventario / Registro dei beni ammortizzabili?						
12	E' stato rispettato il divieto di cumulo?						art. 8, Reg. (UE) n. 651/2014 e smi art. 5, Reg. (UE) n. 1407/2013 art. 2, Reg. (UE) n. 360/2012

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
13	In caso di esistenza di cumulo sugli stessi costi ammissibili del progetto, è stata rispettata l'intensità massima di aiuto?					art. 8, Reg. (UE) n. 651/2014 e smi art. 5, Reg. (UE) n. 1407/2013 art. 2, Reg. (UE) n. 360/2012
14	Ai fini del cumulo degli aiuti e delle intensità massime di aiuto, di cui al Capo 3 del Reg. (UE) n. 651/2014, si è tenuto conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati?					art. 8, comma 1, Reg. (UE) n. 651/2014 e smi
15	Vi è coerenza tra operazione e					
a	▪ <i>Convenzione/atto di concessione e progetto?</i>					
b	▪ <i>relazioni del Beneficiario all'AdG?</i>					
16	Vi è coerenza tra operazione, relazioni e: (es. intestatari, importi, oggetto, tempi di pagamento, conto corrente)					
a	▪ <i>fatture (o documenti contabili di valore probatorio equivalente)? (cfr. Nota 5)</i>					
b	▪ <i>atti di pagamento?</i>					
c	▪ <i>bonifici?</i>					
17	La documentazione giustificativa di spesa è completa? (cfr. Nota 5)					
18	La documentazione giustificativa di spesa rispetta la normativa civilistica e fiscale? (cfr. Nota 5)					art. 2214 Codice Civile DPR 633/72
19	Le modalità di pagamento sono coerenti con quanto previsto dal bando/Avviso?					
20	I dati relativi all'intestatario della fattura sono corretti e conformi con quelli previsti nel preventivo (partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede)? (cfr. Nota 5)					
21	Gli importi delle fatture sono coerenti con il preventivo/contratto con il Beneficiario? (cfr. Nota 5)					
22	Le fatture relative alle spese finanziate sono state regolarmente registrate nel Registro IVA acquisti e, se in regime di contabilità ordinaria, anche nel Libro giornale?					
23	Se l'Avviso prevedeva vincoli occupazionali, il rispetto si evince dal libro unico del lavoro?					
24	I beni/servizi riportati nelle fatture sono quelli previsti dal preventivo/contratto con il Beneficiario? (cfr. Nota 5)					
25	Le fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente sono stati annullati con un timbro o dicitura da cui si rilevi l'importo cofinanziamento a valere sul PO e il pertinente Fondo o analoga dicitura è inclusa nelle fatture elettroniche? (cfr. Nota 5)					
26	Le condizioni e le modalità per il pagamento dei fornitori sono coerenti con la Convenzione con l'Amministrazione/atto di concessione? (cfr. Nota 5)					

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
27	Gli atti di pagamento emessi dal Beneficiario sono corretti e riportano gli estremi dei giustificativi di spesa cui si riferiscono (numero, data, creditore e conto corrente)? (cfr. Nota 5)					
28	Gli importi degli atti di pagamento emessi dal Beneficiario corrispondono agli importi dei giustificativi di spesa a cui si riferiscono, dedotte eventuali spese non ritenute ammissibili dal Beneficiario? (cfr. Nota 5)					
29	Il CUP è stato riportato nei documenti giustificativi di spesa e di pagamento? (cfr. Nota 5)					
30	Il numero di conto corrente del Beneficiario corrisponde a quello previsto dalla Convenzione/atto di concessione?					
31	Il Beneficiario ha effettivamente pagato le spese dichiarate e i mandati di pagamento emessi dal Beneficiario sono quietanzati? (cfr. Nota 5)					
32	E' presente l'estratto dal conto corrente del Beneficiario dedicato all'operazione che evidenzia i pagamenti effettuati dal Beneficiario? (cfr. Nota 5)					
33	L'AdG/soggetto competente ha verificato l'assenza di cumulo tra il contributo richiesto ed altri contributi pubblici?					

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<b>Punti di controllo discendenti dal DPR 22/2018</b>						
<b>Principi Generali</b>						
34	Sono soddisfatti i seguenti requisiti di carattere generale, ovvero la spesa è:					Art 2 DPR n. 22 del 5-02-2018
a	<i>pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile?</i>					
b	<i>effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente? (salvo in caso di Opzioni di Semplificazione dei Costi)</i>					
c	<i>in casi debitamente giustificati, comprovata da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta?</i>					
d	<i>sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese?</i>					
e	<i>tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo?</i>					
f	<i>contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione</i>					
35	Le spese relative alla risoluzione dei reclami sono limitate ai costi sostenuti dalle strutture preposte inerenti le attività di gestione, analisi e definizione dei reclami medesimi?					Art. 22 DPR n. 22 del 5-02-2018
<b>Premi</b>						
36	E' stato verificato che i premi in seguito a un concorso - definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 966/2012 - abbiano effettivamente avuto carattere di contributi finanziari attribuiti a titolo di ricompensa?					Art. 7 DPR n. 22 del 5-02-2018
L'art 7 - comma 2 - del DPR precisa che la tipologia di sostegno finanziario costituita dall'impiego di premi si distingue dal regime delle sovvenzioni e non fa riferimento ai costi prevedibili, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di fondo. I premi costituiscono una specifica forma di sostegno e possono costituire il complemento di altre forme di sostegno						
L'art 8 - comma 3 - del DPR precisa che le modalità di sostegno finanziario attraverso premi sono disciplinate dal regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal relativo regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.						
<b>Spese connesse al credito d'imposta</b>						
37	In caso di sostegno dei Fondi SIE concesso sotto forma di credito d'imposta, l'importo corrispondente al credito d'imposta riconosciuto al beneficiario, e da questo effettivamente utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:					Art. 8 DPR n. 22 del 5-02-2018
a	<i>il credito di imposta è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali</i>					

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
b	il credito d'imposta è concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi del Programma Operativo						
c	La concessione del credito d'imposta avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato?						
d	sono attivate, nell'ambito del sistema di gestione e controllo del programma, verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione all'Unione europea degli importi relativi al credito d'imposta riconosciuto ai beneficiari?						
<b>Spese connesse all'esonero contributivo</b>							
38	In caso di sostegno dei fondi SIE concesso sotto forma di esonero contributivo, l'importo corrispondente all'esonero contributivo riconosciuto al beneficiario, e da questo effettivamente utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:						Art. 9 DPR n. 22 del 5-02-2018
a	l'esonero contributivo è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali						
b	l'esonero contributivo è concesso per sostenere politiche del lavoro rivolte al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi del Programma Operativo						
c	la concessione dell'esonero avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato						
d	sono attivate, nell'ambito del sistema di gestione e controllo del programma, verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione all'Unione europea degli importi relativi all'esonero contributivo riconosciuto ai beneficiari?						
<b>Spese connesse all'operazione</b>							
37	E' stato verificato che le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione - incluse le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione - siano previste dall'operazione stessa ed approvate dall'Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità, ivi comprese quelle di valutazione, controllo, informazione e pubblicità dell'operazione medesima?						Art.11 DPR n. 22 del 5-02-2018

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
38	Per l'ammissibilità di una spesa, ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, è stato verificato che gli importi liquidati dalla Pubblica Amministrazione per sostenere le inottemperanze contributive di un Beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico interessino spese limitatamente alla parte corrispondente agli emolumenti comunque ammessi al sostegno finanziario del Programma e senza pregiudizio per l'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti inadempienti?						
<b>Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell'occupazione</b>							
39	Nell'ambito degli interventi di Fondo sociale europeo, è stato verificato che le spese siano state relative agli interventi di politica attiva?						Art.12 DPR n. 22 del 5-02-2018
40	Nell'ambito degli interventi di Fondo sociale europeo, è stato verificato che l'indennità di partecipazione a favore dei destinatari sia connessa a tali interventi?						
<b>Spese non ammissibili</b>							
41	Sono escluse dall'ammissibilità ai Fondi SIE le seguenti spese:						Art.13 DPR n. 22 del 5-02-2018
a	<i>multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie</i>						
b	<i>deprezzamenti e passività</i>						
c	<i>interessi di mora</i>						
d	<i>commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari</i>						
42	Sono escluse le seguenti spese:						Art.19 DPR n. 22 del 5-02-2018
a	<i>tasse</i>						
b	<i>marginie del concedente</i>						
c	<i>altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi?</i>						
L'art 13 - comma 1 - del DPR precisa che - oltre alle disposizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 - non sono ammissibili nel contesto dei Fondi SIE e fatte salve le previsioni dei regolamenti specifici di ciascun Fondo, i costi relativi operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, dai regolamenti specifici di ciascun Fondo.							
<b>Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse</b>							
43	E' stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento?						Art.15 DPR n. 22 del 5-02-2018
44	E' stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione?						
45	E' stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni?						

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
46	In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti?					
47	Le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit sono direttamente connesse all'operazione cofinanziata?					
48	Nel caso delle spese per contabilità o audit, queste sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione?					
49	Le spese afferenti uno o più conti bancari sono state ammesse solo ove l'apertura di tali conti sia stata richiesta per l'esecuzione dell'operazione?					
50	Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono state previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione?					
<b>Acquisto di materiale usato</b>						
51	Ai fini dell'ammissibilità della spesa, l'acquisto di materiale usato soddisfa le seguenti condizioni:					Art.16 DPR n. 22 del 5-02-2018
a	<i>il venditore ha rilasciato una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale</i>					
b	<i>il venditore ha dichiarato che lo stesso nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo</i>					
c	<i>il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato</i>					
d	<i>il prezzo del materiale usato è inferiore al costo di materiale simile nuovo</i>					
e	<i>le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti?</i>					
<b>Acquisto di terreni</b>						
52	L'acquisto di terreni, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun Fondo, ha rispettato le seguenti condizioni:					Art.17 DPR n. 22 del 5-02-2018
a	<i>esiste un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione</i>					
b	<i>la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non supera il 10 per cento della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata</i>					

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
c	solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso, è stata redatta una presentazione di una perizia giurata di parte, da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno?					
53	Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, se la spesa per l'acquisto di terreni è stata ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, sono rispettate tutte le seguenti condizioni:					
a	l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Autorità di gestione?					
b	il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a?					
c	il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'Autorità di gestione?					
d	l'acquisto è stato effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico?					
L'art 17 - comma 2- del DPR precisa che per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici, il limite di ammissibilità è aumentato al 15 per cento.						
L'art 17 - comma 4- del DPR precisa che nel caso di strumenti finanziari, l'acquisto di terreni è ammissibile ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e nei limiti di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.						
<b>Acquisto di edifici</b>						
54	L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun Fondo, è stato direttamente connesso all'operazione in questione e ha rispettato le seguenti condizioni:					Art.18 DPR n. 22 del 5-02-2018
a	è stata presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata					
b	le eventuali opere abusive risultano marginali rispetto alle opere realizzate					
c	sono stati esplicitati i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario, al cui compimento rimane condizionata l'erogazione delle risorse					
d	risulta che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo					
e	l'immobile risulta utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di gestione					

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
f	<i>l'edificio è stato utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione?</i>						
Il DPR precisa che, nel caso di strumenti finanziari, l'acquisto di immobili è ammissibile ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013.							
<b>Locazione finanziaria</b>							
55	Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria ( <i>leasing</i> ) ha rispettato le seguenti condizioni:						Art.19 DPR n. 22 del 5-02-2018
a	<i>il beneficiario del cofinanziamento risulta essere il concedente</i>						
b	<i>il cofinanziamento è stato utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria</i>						
c	<i>i contratti di locazione finanziaria hanno comportato una clausola di riacquisto</i>						
d	<i>i contratti di locazione finanziaria hanno previsto una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto</i>						
e	<i>in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si è impegnato a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo</i>						
f	<i>l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, ha costituito la spesa ammissibile al cofinanziamento</i>						
g	<i>l'importo massimo ammissibile è inferiore al valore di mercato del bene dato in locazione</i>						
h	<i>l'aiuto versato al concedente è stato utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale</i>						
i	<i>il concedente ha dimostrato che il beneficio dell'aiuto è stato trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti</i>						
l	<i>il beneficiario del cofinanziamento è stato l'utilizzatore dello stesso</i>						
m	<i>i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, hanno costituito la spesa ammissibile</i>						

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
n <i>nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non è stato superiore al valore di mercato del bene?</i>						
<b>Altre osservazioni:</b>						
<b>NOTA 1</b> Il bonus fiscale puo' essere utilizzato dal soggetto beneficiario, con le modalita' stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90, in una o piu' soluzioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione dello stesso, per il pagamento, presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, delle imposte che affluiscono sul conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, intestato allo stesso soggetto beneficiario, ivi incluse quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta. Il bonus fiscale e' rilasciato dal soggetto competente in duplice esemplare; in occasione del primo versamento delle imposte sul proprio conto fiscale, l'impresa beneficiaria consegna al concessionario uno dei due esemplari.						
<b>NOTA 2</b> Nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di contributo in conto capitale esso e' posto a disposizione dell'impresa beneficiaria, presso una banca appositamente convenzionata, in piu' quote annuali, stabilite per ogni regime di aiuto da ciascun soggetto competente, tenuto conto della durata del programma. Le erogazioni a favore dell'impresa beneficiaria sono effettuate dal soggetto responsabile per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare. Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore al dieci per cento delle agevolazioni concesse, che e' erogato successivamente alla presentazione della documentazione finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria e all'effettuazione dei controlli.						
<b>NOTA 3</b> Il contributo in conto interessi e' concesso in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria; esso e' pari alla quota parte degli interessi, calcolati al tasso di riferimento, posta a carico dell'Amministrazione. Ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale parte di interessi e' scontata al valore attuale al momento dell'erogazione dell'agevolazione. L'erogazione del contributo avviene in piu' quote, sulla base delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria, esclusivamente all'impresa, a meno che la legge consenta, per le modalita' di funzionamento del meccanismo finanziario, la possibilita' di una erogazione diretta all'impresa. Ciascun soggetto competente puo', tenuto conto della tipologia dell'intervento, prevedere la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali e' perfezionato il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.						
<b>NOTA 4</b> L'erogazione del finanziamento agevolato segue le modalita', in quanto compatibili, per il contributo in conto capitale, fatta salva la maggiorazione relativa agli interessi. L'agevolazione derivante da un finanziamento agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento dell'erogazione del finanziamento. Ciascun soggetto competente determina le modalita' di rimborso del finanziamento, che in ogni caso non possono prevedere una durata superiore a quindici anni, ivi compreso l'eventuale utilizzo del periodo di preammortamento di durata pari a quella di realizzazione del programma.						
<b>NOTA 5</b> In caso l'operazione includa Opzioni di Semplificazione dei Costi ex art. 67, Reg. (UE) n. 1303/2013, il punto di controllo potrebbe risultare non applicabile o potrebbe necessitare di adattamento. <b>Si rinvia alla checklist dedicata alle Opzioni di Semplificazione dei Costi.</b>						
<b>Sezione 11 - Output fisico, contabilità e documentazione (Verifiche che dovrebbero essere svolte in loco)</b>						
1	Il progetto presentato in sede di domanda di agevolazione è stato realizzato?					
2	Gli output e i risultati dell'intervento finanziato sono effettivamente esistenti?					
3	L'intervento finanziato è:					
a	<i>Ultimato?</i>					
b	<i>Se ultimato, è anche fruibile e in uso?</i>					
c	<i>In corso?</i>					

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
d	Non ancora avviato?						
4	Il progetto effettivamente realizzato e i beni e servizi acquistati, considerando eventuali variazioni del progetto stesso, sono coerenti con:						
a	il Programma Operativo?						
b	l'Avviso?						
c	quanto previsto nella Convenzione con l'Amministrazione/atto di concessione?						
d	le Relazioni sull'attuazione?						
e	la documentazione di spesa?						
f	le informazioni fornite alla Commissione Europea?						
5	I numeri di matricola dei beni finanziati corrispondono a quanto indicato nelle fatture?					Per le fatture carenti della specifica è possibile richiedere una dichiarazione del fornitore con la descrizione dell'oggetto della fornitura della fattura attestante che i beni e gli importi indicati corrispondono a quanto effettivamente fornito e che la specifica è parte integrante della fattura medesima. Per i macchinari, gli impianti ed attrezzature dovranno essere specificate le caratteristiche, la marca, il modello, l'articolo, il numero di matricola o il numero di serie e devono essere fornite dichiarazioni di conformità CE e certificato di origine	
6	Le spese finanziate e i relativi pagamenti sono stati regolarmente iscritti nei mastri dei fornitori?						
7	Dalla verifica del mastro del fornitore si evidenziano note di credito riferite all'oggetto del finanziamento?						
8	E' stata verificata/è prevista la verifica della stabilità dell'operazione?						art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013
9	Nella verifica in loco si riscontra il rispetto del principio di informazione e pubblicità in capo ai Beneficiari in fase attuativa (es. etichette, loghi, targhe/cartelloni e analoghe misure)?						
10	Vi è corrispondenza tra la documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione tenuta dal soggetto beneficiario e quella acquisita in sede di audit documentale presso l'AdG e/o la struttura di controllo di I livello?						
11	La documentazione amministrativa e contabile in originale relativa all'operazione cofinanziata è disponibile e correttamente conservata?						

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
12 Il Beneficiario ha implementato un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata che assicuri la tracciabilità di tutte le transazioni relative all'operazione cofinanziata, nonché la separabilità delle stesse dalle operazioni inerenti altre attività del Beneficiario? <i>Verificare anche la registrazione contabile del finanziamento quale contributo in conto impianti/capitale/esercizio.</i>						art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013
<b>Altre osservazioni:</b>						
<a href="#">Per passare alla FASE 5, seguire questo link</a>						
<a href="#">Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link</a>						

**Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato**

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
<b>FASE 5</b>						
<b>Sezione 12 - Anticipi e pagamenti al Beneficiario</b>						
1	Il Beneficiario ha regolarmente prodotto la richiesta di anticipo all'AdG, ove prevista dall'Avviso/bando?					
2	Sono state rispettate le condizioni previste dall'art. 131 par. 4 del Reg. 1303/2013 in fase di certificazione delle spese? <i>Nello specifico in caso di aiuti di Stato, la Domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al Beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:</i>					art. 131, par. 4, del Reg. 1303/2013
a	<i>tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;</i>					
b	<i>tali anticipi non sono superiori al 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione;</i>					
c	<i>tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo o entro il 31 dicembre 2023, se anteriore; in caso contrario la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.</i>					
3	In caso contrario la successiva Domanda di pagamento è stata rettificata di conseguenza?					art. 131 del Reg. 1303/2013
4	Il Beneficiario ha regolarmente prodotto Domande di rimborso per pagamenti intermedi e saldo, nei termini previsti dal bando/Avviso, comprensive di tutta la documentazione e le informazioni richieste?					
5	In particolare, caso di procedura automatica, l'impresa beneficiaria, entro 60 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, ha fornito:					art. 4 del D.Lgs 123/98
a	- una dichiarazione nelle forme di cui all'art. 4, comma 3, D.Lgs 123/98					
b	- i documenti giustificativi delle spese sostenute;					
c	- gli estremi identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature acquistati					

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
d	- una perizia giurata di un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità?						
6	Il Beneficiario ha fornito una relazione sui risultati ottenuti, con allegata documentazione comprovante l'assolvimento dei relativi obblighi e coerente con quanto richiesto al riguardo dal bando/Avviso?						
7	Il Beneficiario ha fornito documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità?						art. 115ss, Reg. (UE) n. 1303/2013
8	Il soggetto competente ha accertato la completezza e la regolarità della documentazione prodotta, entro il termine previsto dalle discipline applicabili (in caso di procedura automatica, non oltre sessanta giorni dalla presentazione della documentazione, salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia)?						art. 4 del D.Lgs 123/98
9	L'AdG ha verificato che il DURC sia regolare prima del pagamento?						
10	Sono stati regolarmente emessi gli atti di liquidazione e i mandati/ordini di pagamento in favore del Beneficiario?						
11	Il Beneficiario ha ricevuto l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della Domanda di Pagamento da parte del Beneficiario stesso?						art. 132 del Reg. (UE) 1303/2013 art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014
12	L'ammontare del contributo pagato al Beneficiario è contenuto nei limiti di intensità previsti dai Regolamenti, dall'eventuale bando/avviso e dall'atto di concessione del finanziamento/Convenzione?						
13	Nel caso in cui l'ammontare del contributo sia stato rideterminato a causa di eventuali non conformità rispetto alla normativa in vigore, al contratto/convenzione/disciplinare, all'eventuale bando o altro, tale rideterminazione è stata effettuata correttamente?						
14	I pagamenti al Beneficiario sono stati realizzati sul conto dedicato all'operazione comunicato dal Beneficiario?						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
15	Il CUP è riportato nei mandati di pagamento e bonifici al Beneficiario?						Legge n. 136/2010
16	Le procedure di trattamento delle Domande di rimborso del Beneficiario sono state svolte in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdG e al Manuale dell'AdG?						Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG
<b>Altre osservazioni:</b>							
<b>NOTA:</b> In relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari l'ANAC ha sottoposto a consultazione pubblica le "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" al fine di procedere al loro adeguamento al mutato contesto normativo.							
<a href="#">Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link</a>							
<b>Sezione 13 - Altri controlli relativi all'attuazione dell'operazione</b>							
1	Il Beneficiario ha rispettato le condizioni per l'erogazione del finanziamento previste da?						
a	• <i>Avviso?</i>						
b	• <i>Convenzione/atto di concessione?</i> <i>Si fa anche riferimento a quanto previsto in particolare in merito all'avanzamento fisico e finanziario del progetto (es. atti propedeutici all'avvio dell'operazione, dichiarazioni intermedie, relazioni, apporto di mezzi propri, ...)</i>						art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014
2	In caso siano state proposte dal Beneficiario variazioni all'intervento ammesso a finanziamento:						
a	<i>tali variazioni erano consentite? A quali condizioni?</i>						
b	<i>tali variazioni sono state autorizzate dall'AdG/OI?</i>						
3	Gli obiettivi stabiliti per il progetto sono stati raggiunti?						
4	Tutti i dati di monitoraggio e i pertinenti documenti sull'operazione, ivi inclusa la documentazione relative alle verifiche effettuate, sono registrati sul sistema informativo e sono attendibili e coerenti con quanto riscontrato dall'AdA?						art. 125, Reg. (UE) n. 1302/2013 Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG
5	E' stato rispettato il principio di informazione e pubblicità in capo ai Beneficiari in fase attuativa (es. loghi, pubblicizzazione sul sito del Beneficiario e analoghe misure)?						
6	L'operazione rispetta i principi di pari opportunità e non discriminazione e di sviluppo sostenibile? <b>(Si rinvia alle pertinenti checklist)</b>						artt. 7 e 8, Reg. (UE) n. 1303/2013
7	La realizzazione dell'operazione non era portata materialmente a termine o completamente attuata prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del PO fosse presentata dal Beneficiario all'AdG?						art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
8	Ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'AdG, è stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione?						art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013
9	Eventuali reclami presentati dal Beneficiario sono stati gestiti in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdG e AdC?						art. 72, Reg. (UE) n. 1302/2013 Descrizione delle Procedure dell'AdG e AdC
<b>Altre osservazioni:</b>							
<a href="#">Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link</a>							
<b>Sezione 14 - Verifiche a cura di AdG, AdC e altri Organismi di controllo</b>							
1	È stata predisposta una pista di controllo applicabile all'operazione?						Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG
2	Le verifiche di gestione sulla richiesta di anticipo da parte del Beneficiario, ove prevista, sono state svolte in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdG e al Manuale dell'AdG? Acquisire le relative checklist						Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG art. 8 del D.Lgs 123/98
3	Le verifiche di gestione documentali sono state svolte in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdG e al Manuale dell'AdG? Acquisire le relative checklist						Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG
4	Ove siano state svolte verifiche di gestione in loco, queste sono state svolte in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdG e al Manuale dell'AdG? Acquisire le relative checklist						Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG
5	Dall'esame dell'operazione si riscontra il rispetto delle misure antifrode definite dall'AdG a seguito della relativa Valutazione del rischio, nonché se siano emersi sospetti di frode (o frodi) e se tali eventuali casi siano stati correttamente comunicati e corretti?						Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG Valutazione dei rischi di frode
6	Se dalle verifiche di gestione effettuate sono emerse irregolarità, le spese sono state considerate inammissibili e sono state adottate misure correttive?						Decisione CE(2013)9527
7	Eventuali revoche sono state applicate conformemente alle disposizioni previste dall'art. 9 del D. Lgs.123/98?						art. 9 del D. Lgs.123/98
8	L'Autorità di Certificazione (AdC) ha registrato sul sistema informativo e conserva corretti dati contabili sull'operazione, nonché la documentazione relative alle verifiche effettuate, in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdC e al Manuale dell'AdC (ivi inclusi eventuali ritiri e recuperi)?						art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014 art. 126, Reg. (UE) n. 1302/2013 Descrizione delle Procedure dell'AdC
9	L'Autorità di Certificazione ha svolto proprie verifiche in modo corretto?						Descrizione delle Procedure dell'AdC e Manuale dell'AdC

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
10	In caso di controlli dell'AdC specifici sull'operazione in esame, se dai controlli sono emerse irregolarità, le spese sono state considerate inammissibili e sono state adottate misure correttive? Acquisire le relative checklist						Decisione CE(2013)9527
11	Eventuali ritiri o recuperi per l'operazione in esame sono correttamente contabilizzati e le relative procedure sono attuate in modo corretto?						Descrizione delle Procedure dell'AdG e AdC
12	I funzionari che hanno svolto attività di controllo hanno dichiarato l'assenza di conflitti di interesse per il progetto preso in carico?						
13	È stata osservata la pista di controllo applicabile all'operazione?						
14	E' possibile riconciliare i dati pertinenti l'operazione, a ogni livello della pista di controllo (e in particolare tra spese effettivamente sostenute dal Beneficiario, Domanda di rimborso, Attestazione di spesa e Domanda di pagamento)?						art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014 Descrizione delle Procedure dell'AdG e AdC
15	Tutti i documenti necessari per garantire una pista di controllo adeguata sono conservati?						art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014
16	In caso di audit svolti dai Servizi della Commissione Europea sull'operazione in questione, se sono emerse irregolarità, le spese sono state considerate inammissibili e decertificate e sono state adottate misure correttive?						
17	In caso di audit svolti dalla Corte dei Conti dell'UE sull'operazione in questione, se sono emerse irregolarità, le spese sono state considerate inammissibili e decertificate e sono state adottate misure correttive?						
18	In caso di controlli/indagini svolti da altri Organismi di controllo sull'operazione in questione, se sono emerse irregolarità, le spese sono state considerate inammissibili e decertificate e sono state adottate misure correttive?						
19	La spesa ammissibile è stata correttamente inserita nella certificazione di spesa alla Commissione Europea?						
<b>Altre osservazioni:</b>							
<a href="#">Per passare alla FASE 6 - Conclusioni, seguire questo link</a> <a href="#">Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link</a>							

REGIONE CAMPANIA  
PROGRAMMA OPERATIVO \_\_\_\_\_

AUTORITA' DI AUDIT

**Checklist per l'audit di operazioni  
relative ad aiuti di Stato**

Periodo contabile di riferimento \_\_\_\_\_

DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO					
Titolo del Progetto					
CUP					
Codice locale					
Asse					
Priorità di investimento					
Obiettivo specifico					
Azione					
Luogo di realizzazione dell'operazione/progetto					
Stato dell'operazione	In corso		Conclusa		
Importo controllato					-
CONCLUSIONI					
Ex art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014, è possibile affermare che, nel caso dell'operazione oggetto di audit (*):	• E' stato possibile effettuare l'audit sulla base dei documenti giustificativi che costituiscono la pista di controllo (comma 2)	SI		NO	
	• Le spese dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regolari (comma 2)	SI		NO	
	• L'operazione è stata selezionata secondo i Criteri di selezione del Programma Operativo (comma 2, lett. a))	SI		NO	
	• L'operazione non era stata materialmente completata o pienamente realizzata prima della presentazione, da parte del Beneficiario, della domanda di finanziamento nell'ambito del PO (comma 2, lett. a))	SI		NO	
	• L'operazione è stata attuata conformemente alla Decisione di approvazione e rispetta le condizioni applicabili al momento dell'audit, relative alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi da raggiungere (comma 2, lett. a))	SI		NO	
	• Le spese dichiarate alla Commissione Europea corrispondono ai documenti contabili (comma 2, lett. b))	SI		NO	
	• Per quanto riguarda le spese dichiarate alla Commissione Europea ex art. 67, comma 1, lett. b) e c), e art. 109 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nonché all'art. 14, comma 1, del Reg. (UE) n. 1304/2013, gli output e i risultati alla base dei pagamenti a favore del Beneficiario siano stati effettivamente prodotti e i dati relativi ai partecipanti o altri documenti relativi agli output e ai risultati siano coerenti con le informazioni presentate alla Commissione Europea (comma 2, lett. c))	SI		NO	
	• I documenti giustificativi prescritti dimostrano l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale descritta all'articolo 25 del Reg. (UE) n. 480/2014 (comma 2, lett. b) e c))	SI		NO	
	• Il contributo pubblico è stato pagato al Beneficiario in conformità all'art. 132, comma 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013	SI		NO	
	• Le spese registrate dall'Autorità di Certificazione nel suo sistema contabile in relazione all'operazione sono accurate e complete	SI		NO	
• E' stata riscontrata la riconciliazione tra i dati pertinenti l'operazione, a ogni livello della pista di controllo	SI		NO		

Riepilogo dei Punti di controllo la cui valutazione è risultata negativa			
1		25	
2		26	
3		27	
4		28	
5		29	
6		30	
7		31	
8		32	
9		33	
10		34	
11		35	
12		36	
13		37	
14		38	
15		39	
16		40	
17		41	
18		42	
19		43	
20		44	
21		45	
22		46	
23		47	
24		48	

Operazione CUP 0

Conclusione complessiva dell'audit: Positivo Parzialmente Positivo Negativo

Importo ammissibile riscontrato dall'auditor

Checklist composta dal seguente numero di pagine:

Compilato da:
Data
Nominativo
Firma

Controllato da:
Data
Nominativo
Firma

Approvazione dell'Autorità di Audit:
Data
Nominativo
Firma